

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
DEL COMUNE DI FORMIGINE
- PERIODO 1/09/2023 – 31/08/2028 -**

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento a terzi dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Formigine (di seguito denominato anche COMUNE o CONCEDENTE), come segue:

A) gestione in concessione dei seguenti nidi d'infanzia (oggetto principale del contratto):

- Momo 1, Via Monzani, 3 – Casinalbo di Formigine
- Barbolini, Via Mons. Cavazzuti, 9 – Formigine
- Mago di Oz, Via Pirandello, 35/37 – Formigine
- Alice, Via Battezzate – Corlo di Formigine.

La struttura in cui ha sede il nido Alice è attualmente interessata da lavori di adeguamento sismico. Il nido al momento non è pertanto funzionante e la sua riattivazione decorrerà presumibilmente dall'1/09/2024. Fino al termine dei lavori, per i bambini assegnati a tale nido il servizio viene reso all'interno del nido Momo 1;

B) gestione in appalto del Centro per Bambini e Famiglie Villa Bianchi, con sede in Via Landucci, 1/a – Casinalbo di Formigine, all'interno dell'omonimo Centro per le Famiglie;

C) gestione in appalto di servizi accessori, educativi ed ausiliari, a supporto e sostegno delle attività (sostegno alle sezioni e ai servizi, realizzazione di progetti specifici di integrazione socio-sanitaria-educativa, prolungamento orario pomeridiano) nelle seguenti strutture a gestione diretta comunale:

- Nido d'infanzia Momo 2, Via Monzani, 3 – Casinalbo di Formigine (n. 1 sezione per max n. 14 bambini)
- Nido d'infanzia Don Zeno, Via XX Luglio 1969, 14 – Colombaro di Formigine (n. 1 sezione per max n. 14 bambini)
- Nido Peter Pan, Via Mons. Cavazzuti, 7/A – Formigine (n. 1 sezione per max n. 21 bambini).

Le prestazioni sopra indicate dovranno essere realizzate secondo le modalità ed essere comprensive di tutti gli oneri accessori specificati ai successivi articoli del presente capitolato.

L'esecuzione dei servizi sopra descritti viene effettuata dalla ditta concessionaria (di seguito denominata anche semplicemente DITTA o IMPRESA o CONCESSIONARIO), in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

Tutti i servizi oggetto del presente appalto devono ottemperare alle caratteristiche, ai requisiti, alle finalità e obiettivi previsti dalla normativa vigente, oltre a eventuali successive modifiche e integrazioni che interverranno in corso di esecuzione del contratto, ed in particolare:

- L.R. Emilia Romagna n. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 Gennaio 2000";

- Direttiva Regionale Emilia-Romagna n. 1564/2017 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali”;
- D. Lgs. n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 704/2019 “Accreditamento dei nidi d’infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016”;
- Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, approvate con decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334;
- Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43.

ART. 2 – STRUTTURE IN CONCESSIONE

Le strutture o le porzioni di strutture che ai fini dell'espletamento del servizio saranno date in concessione nello stato di fatto in cui si trovano per tutta la durata della concessione, hanno le seguenti caratteristiche e ricettività, in base al numero di bambini accoglibili in ogni struttura e posti in concessione messi a disposizione dal Comune (sfruttando parzialmente la deroga relativa allo scarto tra bambini iscritti e reali frequentanti, prevista all'art. 2.4.a dell'Allegato A) alla Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, approvata con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 1564/2017, di seguito anche solo Direttiva Regionale):

Nido Momo 1 – Via Monzani, 3 – Casinalbo

- ✓ Sezioni n. 4 (lattanti, medi, grandi)
- ✓ Ricettività: n. 73 posti
- ✓ Posti messi a disposizione dal Comune: n. 77 *(inclusi gli utenti trasferiti del nido Alice, come da indicazione di cui al precedente art. 1)* per l'a.e. 2023/24, n. 57 presumibilmente dall'a.e. 2024/25
- ✓ Tipologia di servizio attivabile: full time, part-time e prolungamento orario
- ✓ Età dei bambini accoglibili: 3/36 mesi
- ✓ Nella struttura è presente un terminale pasti con cucina attrezzata per la produzione pasti per i lattanti
- ✓ E' presente un'area cortiliva di pertinenza.

Nido Barbolini – Via Mons. Cavazzuti, 9 - Formigine

- ✓ sezioni n. 3 (lattanti medi, grandi)
- ✓ Ricettività: n. 64 posti
- ✓ Posti messi a disposizione dal Comune: n. 62
- ✓ Tipologia di servizio attivabile: full time, part-time e prolungamento orario
- ✓ Età dei bambini accoglibili: 3/36 mesi
- ✓ Nella struttura è presente un terminale pasti con cucina attrezzata per la produzione pasti per i lattanti
- ✓ E' presente un'area cortiliva di pertinenza.

Nido Mago di Oz – Via Pirandello, 35/37 - Formigine

- ✓ sezioni n. 1 (medi, grandi)
- ✓ Ricettività: n. 20 posti
- ✓ Posti messi a disposizione dal Comune: n. 20
- ✓ Tipologia di servizio attivabile: full time, part-time, prolungamento orario
- ✓ Età dei bambini accoglibili: 9/36 mesi
- ✓ Nella struttura è presente un terminale pasti attrezzato per la ricezione di pasti pronti da asporto
- ✓ Il servizio ha un'area esterna recintata, in disponibilità di utilizzo esclusivo durante gli orari di funzionamento del nido d’infanzia; nei restanti momenti è un'area ad uso pubblico attrezzata per la prima infanzia.

Nido d’infanzia Alice – Via Battezzate – Corlo (struttura funzionante presumibilmente da 1/09/2024)

- ✓ Sezioni n. 1
- ✓ Ricettività: n. 20 posti presumibilmente dall'a.e. 2024/2025 (*attivati all'interno del nido Momo 1 per l'a.e. 2023/2024 e comunque fino al termine dei lavori di adeguamento sismico della struttura*)
- ✓ Tipologia di servizio attivabile: full time, part-time, prolungamento orario
- ✓ Età dei bambini accoglibili: 9/36 mesi
- ✓ Nella struttura è presente un terminale pasti attrezzato per la ricezione di pasti pronti da asporto
- ✓ E' presente un'area cortiliva di pertinenza.

Le planimetrie delle strutture sopra indicate costituiscono Allegato da A1 ad A4 del presente capitolato.

Il nido d'infanzia Barbolini, con proprio ingresso indipendente, è ubicato all'interno del polo per l'infanzia Barbolini/Ginzburg/Peter Pan, costituito dal nido di cui al presente articolo, dalla scuola dell'infanzia statale N. Ginzburg (n. 3 sezioni), dal nido d'infanzia comunale a gestione diretta Peter Pan (1 sezione).

Il nido d'infanzia Momo 1, con proprio ingresso indipendente, è ubicato all'interno dello stesso stabile che ospita anche il nido d'infanzia comunale a gestione diretta Momo 2 (1 sezione).

Nelle suddette strutture parte dei locali (spazi comuni, servizi generali) è a supporto del funzionamento e dell'attività dei diversi servizi in essi ubicati, secondo modalità da stabilire in modo concertato tra Comune, concessionario e, per il polo per l'infanzia, anche Direzione Didattica statale di riferimento. Per quanto riguarda la presenza di eventuali rischi interferenziali si fa riferimento a quanto precisato al successivo art. 30.

Le strutture sopra indicate, la cui utilizzazione è strumentale e tecnicamente connessa ai servizi affidati in concessione, hanno il vincolo dell'utilizzo per i soli scopi di cui al presente capitolato, fatto salvo quanto precisato al successivo art. 11 (ulteriori servizi). Il concessionario dovrà pertanto utilizzare gli immobili concessi in uso, in ogni loro parte, in modo conforme alla destinazione d'uso.

Alla consegna delle chiavi, il concedente ed il concessionario provvederanno ad effettuare l'inventario dei beni (arredi ed attrezzature) presenti in ciascuna struttura.

ART. 3 – DURATA

La concessione oggetto del presente capitolato ha durata dall'01/09/2023 al 31/08/2028.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune di Formigine non fosse riuscito a completare la procedura per un nuovo affidamento, per cause non imputabili allo stesso, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, potrà prorogare la concessione con specifico provvedimento alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento e comunque fino ad un massimo di 6 mesi dalla scadenza (cd. proroga tecnica).

ART. 4 - QUANTIFICAZIONE PRESUNTA DELLE PRESTAZIONI ANNUALI

A) Concessione dei nidi d'infanzia

Il numero **annuale** presunto di bambini che saranno avviati dal concedente in ciascuna struttura attingendo alle proprie graduatorie, usufruendo parzialmente della deroga relativa allo scarto tra bambini iscritti e reali frequentanti, prevista all'art. 2.4.a dell'Allegato A) della citata Direttiva regionale n. 1564/2017 (solo nido Momo 1 presumibilmente per il solo a.e. 2023/24), è il seguente, distintamente per la frequenza full time e part-time:

NUMERO ANNUALE PRESUNTO DI BAMBINI				
Nidi d'infanzia (situazione a regime da a.e. 2024/2025)	Full time	Part-time	Totale	Di cui presunti iscritti al prolungamento orario pomeridiano
Momo 1	42	15	57	14
Barbolini	49	13	62	21
Mago di Oz	15	5	20	7
Alice	15*	5*	20*	7*
Totale bambini avviati	121	38	159	
di cui presunti iscritti al servizio di prolungamento orario pomeridiano				49

NOTE:

* attivati all'interno del nido Momo 1 per l'a.e. 2023/2024, come da indicazioni di cui ai precedenti artt. n. 1 e n. 2

B) Gestione del centro per bambini e famiglie

Il monte orario annuale presunto per la prestazione del servizio di cui trattasi è quantificato in complessive n. **1.092** ore di personale educatore così articolate:

- n. 792 ore frontali per la realizzazione delle attività (centro per bambini e famiglie 24/36 mesi e primi passi 0/12 mesi);
- n. 120 ore di équipe di servizio (indicativamente n. 2 ore settimanali) per la progettazione delle attività, la predisposizione dei materiali, l'allestimento degli spazi, incluse le attività iniziali di preavvio e finali di rendicontazione, e per tutto quanto in generale necessario per la completa realizzazione del servizio;
- n. 80 ore di équipe con gli altri operatori del centro per le famiglie (indicativamente n. 4 ore mensili), inclusa équipe iniziale di avvio e finale di verifica, per la progettazione di attività in collaborazione;
- n. 100 ore per la realizzazione di attività congiunte con il centro per le famiglie al di fuori del normale orario di svolgimento del centro per bambini e famiglie.

C) Gestione dei servizi accessori

Il monte orario **annuale** presunto per la prestazione dei servizi accessori, educativi ed ausiliari, a supporto e sostegno delle attività (sostegno alle sezioni e ai servizi, realizzazione di progetti specifici di integrazione socio-sanitaria-educativa, prolungamento orario pomeridiano) è quantificato in:

- n. **1.910** ore di personale educatore
- n. **608** ore di personale addetto ai servizi generali.

Nell'arco di durata della concessione la quantità delle prestazioni indicate nei punti A), B) e C) del presente articolo, nonché la suddivisione dei posti tra full time e part-time e tra i diversi nidi è comunque subordinata all'organizzazione annuale da definirsi rispetto al numero, età, tipologia e caratteristiche dei bambini iscritti ed alle richieste delle famiglie e/o altre eventualità e circostanze non totalmente prevedibili a priori.

Il Comune si riserva pertanto annualmente, in base alle effettive esigenze e/o per intervenute ragioni organizzative e/o di economicità, la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni indicate al presente articolo (a titolo esemplificativo: numero e tipologia di frequenza dei bambini direttamente avviati, ore di funzionamento del centro per bambini e famiglie, ore per i servizi accessori).

Il concessionario è pertanto tenuto ad eseguire tali variazioni agli stessi patti, prezzi unitari e condizioni del contratto, senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva ad eccezione della

controprestazione per le prestazioni effettivamente rese, secondo quanto indicato al successivo art. 7. La quantificazione presunta delle prestazioni annuali di cui al presente articolo ha pertanto valore presuntivo ed indicativo ai fini della formulazione dell'offerta, non costituisce obbligo e vincolo per il Comune, non costituisce garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario.

ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

In caso di necessità di modifiche del contratto durante il periodo di efficacia si applica l'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare, ai fini di quanto indicato al comma 1, lett. a) e b) del suddetto articolo, in base alle esigenze organizzativo-gestionali che potrebbero manifestarsi nell'arco di durata contrattuale, la concessione potrà essere ampliata, includendo anche:

1) l'affidamento in concessione del nido d'infanzia Momo 2, attualmente a gestione diretta, ubicato all'interno dello stesso stabile che ospita anche il nido d'infanzia Momo 1, avente le seguenti caratteristiche:

- ✓ Sezioni n. 1 (medi, grandi)
- ✓ Ricettività: n. 14 posti
- ✓ Tipologia di servizio attivabile: full time, part-time e prolungamento orario
- ✓ Età dei bambini accoglibili: 12/36 mesi

2) l'affidamento in concessione di altri nidi d'infanzia attualmente già funzionanti a gestione diretta o che dovessero eventualmente entrare in funzione durante il periodo di durata contrattuale.

Il presunto aumento di valore della concessione derivante dalle eventuali modifiche sopra indicate è stato quantificato tra le somme opzionali, ai fini della determinazione dell'importo complessivo presunto della concessione.

ART. 6 – RISCHI DA GESTIONE DELLA CONCESSIONE E RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettere vv) e 165, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il concessionario assume interamente a proprio carico il rischio operativo conseguente alla gestione del servizio, derivante, tra l'altro, dalle possibili variazioni della domanda del servizio erogato, dal rischio di approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi, nonché il rischio di offerta connesso all'ingresso nel mercato di nuovi competitori.

Non sono previsti da parte del concedente meccanismi atti a mitigare o eliminare il predetto rischio.

Ai fini della esatta allocazione dei rischi e quindi della successiva esecuzione della concessione, si fa riferimento alla matrice dei rischi allegata al presente capitolato (Allegato B).

Al fine di verificare il mantenimento in capo al concessionario dei rischi di cui sopra ad esso trasferiti, viene richiesta la trasmissione annuale dei dati economici e finanziari riferiti alla gestione del servizio, atti a garantire i flussi informativi di cui alla deliberazione ANAC n. 9/2018.

In caso di eventi di forza maggiore non imputabili al concessionario che precludano l'utilizzo degli immobili di cui al precedente art. 2 e/o la realizzazione dei servizi di cui al precedente art. 1 per un periodo prolungato, si potrà procedere alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio, come previsto all'articolo 165, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

Per eventi non imputabili al concessionario si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- guerre, atti di ostilità, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, compresi esondazioni, fulmini, terremoti, accumuli di neve e ghiaccio;
- epidemie e contagi;
- prolungata indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Comune o al concessionario
- altri eventi imprevedibili che comportino l'impossibilità di utilizzo dell'immobile o che interrompano l'erogazione del servizio.

Si potrà dare seguito al riequilibrio economico finanziario anche nei casi in cui:

- intervengano modifiche normative e/o regolamentari che comportino una variazione dei costi di gestione non prevedibili;
- si debba procedere alla sospensione del servizio per volontà del concedente.

ART. 7 – CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

A) Concessione dei nidi d'infanzia

Il Concessionario ricaverà i corrispettivi costituenti il proprio fatturato dalla vendita dei servizi a terzi.

In particolare la controprestazione a favore del concessionario per il servizio è costituita dalla tariffa mensile (costo pieno mensile del servizio) stabilita per ciascun bambino frequentante, unica per la frequenza full time, part-time e per la fruizione o meno del servizio di prolungamento orario pomeridiano, che la ditta dovrà indicare nell'offerta economica presentata in sede di gara, oltre IVA in misura di legge, se ed in quanto dovuta.

Al concessionario è imposto di applicare nei confronti degli utenti avviati dal Comune le rette agevolate annualmente determinate dal Comune stesso nei propri documenti di programmazione economico-finanziaria, ossia, presumibilmente, prezzi inferiori a quelli corrispondenti al costo pieno mensile del servizio offerto in sede di gara.

Per tale ragione la tariffa mensile a bambino è costituita da:

- retta pagata direttamente al concessionario dagli utenti dei nidi d'infanzia di cui al precedente art. 2 per la frequenza ordinaria al nido e per il prolungamento orario pomeridiano, secondo gli importi annualmente definiti dal Comune e con le modalità indicate al successivo art. 10;
- contributo integrativo delle rette corrisposto dal Comune alle famiglie degli utenti frequentanti e quietanzato al gestore, di importo variabile a seconda della retta pagata dagli utenti, tale da ricondurre, insieme alla retta dovuta dagli utenti, alla tariffa mensile a bambino offerta dalla ditta in sede di gara.

Qualora dovuta, l'IVA relativa alle rette sarà corrisposta direttamente dagli utenti, compresa nella retta mensile assegnata a ciascuno dal Comune e comunicata al concessionario, mentre il Comune corrisponderà l'IVA in relazione al contributo integrativo delle rette versate dagli utenti.

Per ogni anno scolastico di durata della presente concessione, la tariffa mensile a bambino è corrisposta con la riduzione forfetaria del 50% per il mese di settembre, in considerazione della ridotta frequenza degli utenti per effetto degli inserimenti, ed in misura intera per i restanti 9 mesi da ottobre a giugno.

Intendendosi la tariffa mensile quale tariffa media ponderata, rimane invariata in caso di diversa distribuzione annuale degli utenti nelle due tipologie di frequenza full e part-time e indipendentemente dagli effettivi iscritti al servizio di prolungamento orario pomeridiano.

La tariffa mensile è dovuta al concessionario, in misura ridotta o intera come sopra precisato, per ciascun bambino avviato dal Comune effettivamente frequentante nel mese di riferimento.

Nel caso in cui, in uno stesso mese, un medesimo posto al nido sia progressivamente occupato da più bambini avviati dal Comune, per effetto di ritiri e successive sostituzioni, la relativa tariffa mensile è dovuta una sola volta.

Per le finalità previste al successivo art. 12, in caso di avvio ai nidi in concessione di bambini con disabilità certificata il Comune incrementerà la tariffa mensile a bambino con un contributo aggiuntivo, integrativo delle rette, corrisposto alle famiglie degli utenti frequentanti e quietanzato al gestore, proporzionato all'effettiva presenza giornaliera di tali utenti nel servizio. A tale fine il costo di un giorno è quantificato forfetariamente in 1/20 della tariffa mensile a bambino.

Nel polo per l'infanzia Barbolini/Ginzburg/Peter Pan e nei servizi contigui Momo 1/Momo 2 potrà essere richiesta al concessionario l'estensione del servizio di prolungamento orario pomeridiano (v. successivo art. 8. §3) anche ai bambini frequentanti gli altri servizi 0/6 anni non in concessione (nido d'infanzia Peter Pan, scuola dell'infanzia Ginzburg, nido d'infanzia Momo 2). In questo caso sarà corrisposta dal Comune al concessionario una tariffa mensile per ciascun bambino utente dei servizi 0/6 anni non in concessione, frequentante il prolungamento orario pomeridiano. Trattandosi di eventualità possibile ma non quantificabile a priori, tale tariffa (il cui importo massimo è indicato nel disciplinare di gara) dovrà essere

indicata in sede di offerta economica, non costituirà oggetto di valutazione, ma sarà quella applicabile nel caso di specie. Per ciascun bambino dei servizi 0/6 anni non in concessione iscritto al prolungamento orario pomeridiano, tale tariffa mensile sarà corrisposta solo per gli effettivi mesi di frequenza del servizio; la frequenza ridotta o parziale equivale a mese intero; solo in caso di inserimento o ritiro in corso di anno scolastico la tariffa mensile è così calcolata:

- le frazioni di mese inferiori o uguali a 10 giorni di effettiva frequenza non sono considerate;
- le frazioni di mese superiori a 10 giorni di effettiva frequenza equivalgono al mese intero.

B) Gestione in appalto del centro per bambini e famiglie

Per il servizio di centro per bambini e famiglie la controprestazione a favore del concessionario è data dal prezzo orario di aggiudicazione per il personale educatore, moltiplicato per le ore effettivamente svolte, oltre IVA in misura di legge, se ed in quanto dovuta.

C) Gestione in appalto dei servizi accessori

Per i servizi accessori educativi ed ausiliari la controprestazione a favore del concessionario è data dal prezzo orario di aggiudicazione, distintamente per il personale educatore ed il personale addetto ai servizi generali, moltiplicato per le ore effettivamente svolte, oltre IVA in misura di legge, se ed in quanto dovuta.

TITOLO II - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Capo I – NIDI D'INFANZIA

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA

I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. I nidi hanno finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

§1. Avvio degli utenti al servizio

Entro il 31 luglio di ogni anno il Comune comunica al concessionario i nominativi dei bambini avviati ai nidi d'infanzia di cui al precedente art. 2, attingendo alle proprie graduatorie, con possibilità di successive eventuali variazioni per ritiri e nuovi inserimenti, tenendo conto dei posti disponibili, della fascia d'età e delle caratteristiche dei bambini, delle richieste delle famiglie, fermo restando che la formazione delle sezioni dovrà rispondere a criteri di flessibilità e che nei nidi d'infanzia del Comune di Formigine, nell'ottica della maggiore risposta possibile all'utenza, sono ordinariamente previste sezioni miste per età e/o per tipologia di servizio (full time e part-time).

Il concessionario si impegna ad accogliere gli utenti individuati. In caso di loro ritiro o rinuncia, il Comune provvede tempestivamente alla loro sostituzione.

§2. Funzionamento dei servizi, calendario, orari

La ditta dovrà organizzare e realizzare il servizio di nido d'infanzia nelle strutture di cui al precedente art. 2, secondo le linee specificate in questo e negli altri articoli del presente capitolato.

I servizi di nido d'infanzia sono attivati indicativamente, per ciascun anno scolastico di durata della presente concessione, nel periodo 1 settembre – 30 giugno, con possibilità di sospensione durante il periodo natalizio e pasquale, nella misura massima definita dal calendario annualmente stabilito dal Comune per i propri servizi a gestione diretta.

Annualmente il concessionario, prima dell'avvio del servizio, dovrà svolgere tutte le attività necessarie per allestire gli spazi, organizzare il servizio per il nuovo anno scolastico, garantire, mediante il proprio

personale e secondo le rispettive funzioni, le attività di preavvio, la predisposizione della documentazione utile per l'accoglienza delle famiglie, la partecipazione all'intercollettivo di avvio del nuovo anno scolastico organizzato dal Servizio Istruzione del Comune, la conduzione dell'assemblea con i genitori dei bambini nuovi ammessi, i colloqui con le famiglie.

Settimanalmente i nidi dovranno essere aperti almeno dal lunedì al venerdì, con il seguente orario minimo di funzionamento: full time dalle 8.00 alle 16.15, part-time dalle 8.00 alle 12.40.

§3. Anticipo e prolungamento d'orario

Il concessionario dovrà garantire, compresa nella tariffa mensile a bambino di cui al precedente art. 7, l'attivazione dei seguenti servizi per i bambini con genitori impegnati in attività lavorativa:

- anticipo orario (gratuito per gli utenti, salva diversa disposizione del Comune) dalle 7.30 alle 8.00 sia per il full time sia per il part-time;
- prolungamento orario meridiano (gratuito per gli utenti, salvo diversa disposizione del Comune) dalle 12.40 alle 13.30, per il part time;
- prolungamento orario pomeridiano (a pagamento per gli utenti) dalle 16.15 alle 18.15 per il full time, nel caso in cui, in ogni singolo nido di cui al precedente art. 2, si raggiunga il numero minimo di almeno 7 richieste annuali di iscrizione al servizio.

Nel nido d'infanzia Barbolini potrà essere annualmente richiesto al gestore di svolgere il servizio di *anticipo orario*, compreso nel prezzo di aggiudicazione e senza ulteriore remunerazione a favore del concessionario, anche per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia Ginzburg.

Nei nidi d'infanzia Barbolini e Momo 1 potrà essere annualmente richiesto al concessionario di svolgere per i bambini frequentanti i servizi 0/6 anni presenti all'interno delle medesime strutture ma non in concessione (nido d'infanzia Peter Pan, scuola dell'infanzia Ginzburg, nido d'infanzia Momo 2) anche il servizio di *prolungamento orario pomeridiano*. In tal caso sarà corrisposta al concessionario la tariffa mensile, relativa al solo servizio di prolungamento orario per ciascun bambino frequentante la scuola dell'infanzia, di cui al precedente art. 7.

Gli orari minimi di apertura e di chiusura dei servizi indicati ai precedenti § 2 e 3 sono in ogni caso determinati dal Comune di Formigine e potranno subire variazioni in relazione a specifiche esigenze delle famiglie e/o in base all'organizzazione complessiva annuale dei servizi.

§4. Rapporto numerico adulti/bambini

Nell'organizzazione della giornata la ditta dovrà assicurare un adeguato rapporto numerico tra personale (educatore ed addetto ai servizi generali) e bambini in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nello specifico la Direttiva Regionale n. 1564/2017. Va comunque assicurato in ogni momento della giornata un numero di personale adeguato a salvaguardare la sicurezza dei minori in relazione agli spazi, alle attività svolte ed al grado di autonomia dei bambini presenti nella struttura.

§5. Area esterna nido d'infanzia Mago di Oz

Per quanto riguarda il nido d'infanzia Mago di Oz, il servizio ha un'area esterna recintata di uso esclusivo nel momento di apertura del servizio; nei restanti momenti è un'area ad uso pubblico attrezzata per la prima infanzia. La sicurezza rispetto all'utilizzo dell'area esterna deve essere garantita dal concessionario mediante controlli preventivi.

§6. Pulizia e riordino

Nella gestione dei nidi d'infanzia il concessionario dovrà assicurare pulizia, disinfezione, sanificazione, ove necessario, riordino degli spazi, dei materiali e delle aree cortilive di pertinenza delle strutture di cui al precedente art. 2, con livelli di igiene adeguati e conformi alla destinazione dei locali stessi.

§7. Registro delle presenze

Il concessionario dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione presso la struttura un registro riportante le presenze e le assenze quotidiane dei bambini iscritti; copia di detto registro dovrà essere trasmessa mensilmente al Servizio Istruzione del Comune.

§8. Servizio di ristorazione

Non è oggetto della presente concessione il servizio di ristorazione, in quanto produzione, confezionamento, trasporto di pasti pronti per i bambini utenti dei servizi di cui al presente capitolato, ritiro contenitori, gestione dei rifiuti e fornitura di stoviglie, caraffe e ogni altro materiale ed attrezzatura necessaria per il consumo del pasto è a carico del Comune mediante affidamento a terzi ai sensi di legge. Resta a carico del concessionario il servizio di porzionatura, distribuzione e somministrazione di colazione, pranzo e merende e lo svolgimento di tutte le altre attività connesse alla ristorazione, quali la prenotazione giornaliera dei pasti, il loro ricevimento, la somministrazione dell'acqua di rete, la predisposizione degli spazi e dei tavoli, il ripristino degli spazi dopo il pasto, il lavaggio delle stoviglie, ed ogni altro adempimento connesso. Le suddette attività richiedono l'adozione di un autocontrollo del sistema basato sulla metodologia HACCP.

Solo per il polo per l'infanzia Barbolini/Ginzburg/Peter Pan e per i servizi contigui Momo 1/Momo 2 (dotati di cucina interna per i lattanti) il servizio attualmente fornito dal terzo gestore è comprensivo anche di porzionatura e predisposizione carrelli, lavaggio dei contenitori, delle stoviglie e delle attrezzature utilizzate per la distribuzione. Nel caso in cui nell'arco di durata della presente concessione il Comune ravvisi la necessità di modificare, a qualunque titolo, detta organizzazione, queste ultime operazioni saranno a carico del concessionario, senza ulteriori costi rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Rimane altresì a carico della ditta l'eventuale fornitura del pasto per i propri dipendenti in servizio, con le modalità precisate al successivo art. 24.

ART. 9 – ULTERIORI ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA

§1. Monte ore di gestione, partecipazione delle famiglie, formazione

Il concessionario deve garantire per il personale addetto ai servizi di cui trattasi:

- un adeguato monte ore di gestione, tenendo conto delle richieste avanzate nel presente capitolato e del/dei proprio/i progetto/i pedagogico/i (v. successivo art. 13);
- il coinvolgimento delle famiglie attraverso specifici organismi rappresentativi, che dovranno svolgersi in analogia a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, reperibile sul sito del Comune di Formigine www.comune.formigine.mo.it, sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali; agli incontri potranno partecipare i referenti del Servizio Istruzione del Comune;
- adeguata formazione (v. nel dettaglio il successivo art. 28).

§2. Materiale

Nell'organizzazione e gestione dei servizi di cui al precedente art. 8 è a carico del concessionario tutto il materiale necessario per la perfetta e completa realizzazione dei servizi, specificatamente per quanto concerne:

- il materiale di consumo, di cancelleria, didattico, ludico-ricreativo;
- il materiale necessario per la pulizia e la disinfezione dei locali (attrezzature e prodotti);
- il materiale igienico-sanitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale di pronto soccorso, bobine di carta per fasciatoi, salviette per le mani, carta igienica, guanti, e quanto altro si renda necessario).

E' invece a carico delle famiglie la dotazione del materiale per l'igiene personale dei bambini (es. fazzoletti di carta, pannolini) e della biancheria (incluse lenzuola e coperte), con supervisione da parte del concessionario.

§3. Spese condominiali e utenze

Sono a carico della ditta, oltre a quanto specificatamente indicato in altri articoli del presente capitolato:

- l'installazione di telefoni, fax, software, pc, linee dedicate (previ accordi con il concedente), ecc. nelle strutture di cui al precedente art. 2 e le spese per le relative utenze/canoni;
- le spese condominiali, le utenze elettriche, idriche e gas del nido Mago di Oz;
- le utenze elettriche, idriche e gas degli altri nidi indicati al precedente art. 2, la cui quota parte dovrà essere rimborsata al Comune dal concessionario in relazione agli spazi occupati, come segue:

Struttura	mq complessivi struttura	nido d'infanzia	mq nido attribuiti al concessionario	% mq nido
Polo per l'infanzia Barbolini/Ginzburg/Peter Pan	1459,61	Barbolini	599,97	41,00%
Scuola primaria Don Mazzoni/nido Alice	1649,59	Alice	186,38	11,00%
Nidi contigui Momo 1 e Momo 2	1144,94	Momo 1	898,26	78,00%

Le spese relative alla quota parte delle utenze sopra indicate dovranno essere corrisposte annualmente dal concessionario al Comune in relazione all'anno precedente, previa emissione di fattura da parte del Comune, da pagarsi a cura del concessionario entro 30 giorni dalla data di emissione.

§4. Altre spese e oneri

Sono inoltre a carico della ditta, oltre a quanto specificatamente indicato in altri articoli del presente capitolato:

- le spese relative alle imposte e tasse previste dalla normativa statale (es. TARI) per le strutture in concessione di cui al precedente art. 2;
- ogni altra spesa relativa alla gestione ed alla conduzione degli edifici e degli impianti;
- tutte le ulteriori spese di gestione che non risultino poste espressamente a carico del Comune;
- la gestione delle rette di cui al successivo art. 10;
- la manutenzione delle strutture e delle attrezzature di cui al successivo art. 16.

§5. Traslochi

E' carico del concessionario il trasloco di arredi, attrezzature e materiali relativi ai nidi di cui al precedente art. 2 che dovesse rendersi necessario nell'arco di vigenza della concessione (ad esempio per consentire il rientro degli utenti del nido Momo 1 all'interno del nido Alice al termine dei lavori di adeguamento sismico), e l'allestimento degli spazi per l'accoglienza degli utenti, con proprio personale e propri mezzi.

§6. Arredo ed allestimento del nido Alice

Prima dell'inizio delle attività e a seguito dei lavori di adeguamento sismico, gli spazi interni ed esterni del nido Alice dovranno essere completamente allestiti, a cura e spese del concessionario, con gli arredi e le attrezzature necessari alla realizzazione del progetto pedagogico, secondo quanto proposto dalla ditta stessa, in sede di gara, nel progetto relativo all'allestimento degli spazi. A conclusione dei lavori di allestimento sarà redatto apposito verbale di consegna. Alla conclusione della concessione, gli arredi e le attrezzature forniti dall'appaltatore saranno acquisiti nel patrimonio del Comune. Tutti gli arredi forniti dovranno essere completamente rispondenti alle norme di legge e di sicurezza vigenti e dotati delle certificazioni di conformità, che dovranno essere consegnate al Comune prima dell'avvio del servizio.

ART. 10 – GESTIONE DELLE RETTE DEGLI UTENTI

Le famiglie degli utenti avviati dal Comune presso i nidi d'infanzia in concessione attingendo dalle proprie graduatorie sono tenute al pagamento della stessa retta mensile dovuta per la frequenza dei nidi comunali e per l'eventuale frequenza del servizio di prolungamento orario, determinata per ciascun utente dal Comune in base alla situazione economica del nucleo familiare e/o altre

agevolazioni previste dalle norme vigenti, e comunicata al concessionario entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico di durata della presente concessione. Per inserimenti in corso d'anno, a seguito di ritiri e rinunce, la retta assegnata sarà comunicata al concessionario entro 10 giorni dall'ammissione del bambino al nido.

Le famiglie ammesse al servizio pagano direttamente alla Ditta l'importo assegnato, **che è da ritenersi comprensivo di IVA qualora dovuta**; nessun'altra quota aggiuntiva potrà essere richiesta ad alcun titolo agli utenti avviati dal Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 (ulteriori servizi).

Il concessionario provvede direttamente a tutte le attività connesse al calcolo ed alla riscossione delle rette mensilmente dovute dagli utenti avviati, dalla bollettazione fino alla eventuale riscossione coattiva (in questo ultimo caso previa comunicazione al Comune).

Nulla è dovuto dal Comune alla Ditta in caso di morosità degli utenti. Spetta unicamente alla Ditta ogni eventuale azione per il recupero dei crediti non riscossi.

Per gli utenti per i quali il Servizio Sociale del Comune sostenga in tutto o in parte la spesa a carico delle famiglie per la frequenza al nido d'infanzia, il pagamento della retta sarà corrisposto direttamente dal Servizio Sociale al concessionario.

Il Comune integra le rette pagate dagli utenti in modo da assicurare alla Ditta la tariffa mensile a bambino, come precisato al precedente art. 7.

Ferma restando tale tariffa, gli utenti avviati dal Comune devono usufruire delle medesime condizioni e modalità previste per gli utenti dei nidi a gestione diretta, che il concessionario è tenuto ad applicare integralmente. Il pagamento dovrà avvenire entro la fine del mese, in riferimento al servizio fruito nel mese precedente, secondo modalità stabilite dal concessionario. La retta mensile assegnata dovrà essere corrisposta per intero dalle famiglie, tranne nei seguenti casi:

- in caso di inserimento nel corso del mese e per il solo mese di ammissione, la retta decorre dal momento di accettazione del posto ed è così determinata:
 - ✓ inserimento nella 1^a sett. del mese 100% della retta mensile
 - ✓ inserimento nella 2^a sett. del mese 75% della retta mensile
 - ✓ inserimento nella 3^a sett. del mese 50% della retta mensile
 - ✓ inserimento nella 4^a/5^a sett. del mese 25% della retta mensile;
- nel caso in cui, durante i primi cinque mesi dell'anno scolastico (Settembre-Gennaio) e/o i restanti cinque mesi (Febbraio-Giugno), le assenze per malattia del bambino siano state pari o superiori al 30% dei giorni di apertura del servizio (esclusi sabato, domenica, sospensione delle attività per festività, ecc.), la retta dei mesi di Gennaio e/o Giugno sarà ridotta del 50% rispetto alla retta mensile individualmente assegnata, fatto salvo il limite minimo eventualmente previsto per le agevolazioni tariffarie, annualmente contenuto nei documenti di programmazione e/o di indirizzo del Comune di Formigine. Il bambino si intenderà presente al nido qualora non venga ritirato per malessere entro le ore 10.00. La riduzione del pagamento della retta di Gennaio e/o Giugno viene calcolata d'ufficio sulla base dei registri di presenza compilati dal servizio ;
- In caso di inserimento successivo al mese di settembre, il calcolo del 30% verrà effettuato tenendo conto dei giorni di apertura del servizio successivi alla data stabilita per l'inserimento;
- in caso di ritiro anticipato dal servizio sono calcolate solo le assenze per malattia dell'ultimo mese di frequenza, con applicazione della percentuale corrispondente della retta mensile, come di seguito indicato:
 - ✓ frequenza da 0 a 5 giorni 25% della retta mensile
 - ✓ frequenza da 6 a 10 giorni 50% della retta mensile
 - ✓ frequenza da 11 a 15 giorni 75% della retta mensile
 - ✓ frequenza da 16 giorni in poi 100% della retta mensile;
- nel caso di più figli frequentanti il servizio, la retta è ridotta del 50% per i figli successivi al primo; nel caso in cui più figli residenti nel Comune di Formigine e appartenenti al medesimo nucleo familiare siano contemporaneamente utenti del nido d'infanzia, il suddetto servizio è gratuito a partire dal quarto figlio frequentante.

Tutti i calcoli effettuati ai sensi del presente articolo si intendono arrotondati matematicamente all'unità.

Fatti salvi i casi specificamente disciplinati nel presente articolo, l'utilizzo anche solo limitato o parziale del servizio non dà diritto ad alcuna riduzione e la retta prevista rimane dovuta per intero.

Il ritiro dal servizio deve sempre essere richiesto in forma scritta e presentato al concessionario e contestualmente al Comune entro e non oltre il giorno 25 del mese; il ritiro decorre sempre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta scritta.

Per le domande di ritiro presentate entro il 25 aprile di ciascun anno scolastico, il ritiro decorre dall'1 maggio fino al termine dell'anno educativo (30 giugno); non saranno accolte domande di ritiro presentate entro il 25 maggio con decorrenza dal primo giorno del mese di giugno. I ritiri eventualmente pervenuti oltre la data del 25 aprile comportano pertanto il pagamento della retta assegnata, fino al termine dell'anno scolastico di riferimento.

Sono fatte salve eventuali variazioni stabilite dal Comune nell'arco di durata della concessione, alle quali il concessionario è tenuto a conformarsi.

Non è carico del concessionario la riscossione delle rette per l'anticipo orario per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia Ginzburg e per l'eventuale prolungamento orario pomeridiano per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia Ginzburg, il nido Peter Pan, il nido Momo 2, nel caso in cui sia richiesto alla ditta di svolgere anche questi servizi (v. precedente art. 8.§3).

ART. 11 – ULTERIORI UTENTI E SERVIZI IN REGIME PRIVATO

Oltre a quelli direttamente avviati dal Comune ed indicati nella tabella del precedente art. 4, lett. A), il concessionario, purché ciò non pregiudichi il servizio in concessione, potrà accogliere ulteriori bambini, con priorità per i bambini residenti o domiciliati nel Comune di Formigine, fino alla ricettività massima di ciascuna struttura, incluso l'incremento massimo del 15% previsto dall'art. 2.4.a della citata Direttiva Regionale n. 1564/2017. In tal caso gli eventuali bambini accolti saranno gestiti in regime privato dalla ditta, che dovrà riconoscere al Comune, su base annua, almeno il **5%** della retta corrisposta dalle famiglie o percentuale superiore offerta in sede di gara.

La retta minima applicata dal concessionario agli utenti accolti in regime privato non potrà in ogni caso essere inferiore alla retta massima stabilita dal Comune in ciascun anno scolastico di durata della concessione, in riferimento all'analoga tipologia di servizio.

Il concessionario provvede con costi a proprio carico alla fornitura del pasto per gli ulteriori utenti accolti.

Il concessionario, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto della normativa vigente, può utilizzare le strutture in concessione di cui al precedente art. 2 anche oltre l'orario e/o i giorni minimi di funzionamento indicati al precedente art. 8.§2, per realizzare ulteriori attività di socializzazione, ludiche, educative, formative, ricreative rivolte prioritariamente a bambini in età 0/6 anni residenti o domiciliati a Formigine e alle loro famiglie, purché ciò non pregiudichi il servizio in concessione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri estivi, laboratori, apertura del servizio nel periodo natalizio e pasquale, al sabato, ecc. In tal caso gli eventuali bambini accolti saranno gestiti in regime privato dalla ditta, che dovrà riconoscere al Comune, su base annua, almeno il **5%** della retta corrisposta dalle famiglie o percentuale superiore offerta in sede di gara.

La percentuale riconosciuta al Comune di cui al presente articolo in relazione ai servizi svolti in regime privato si configura quale canone per la concessione delle strutture di cui al precedente art. 2.

Qualora i servizi di cui al presente articolo non rientrino in quelli già coperti dalle polizze assicurative di cui al successivo art. 35, la ditta è tenuta a stipulare idonea polizza specifica.

ART. 12 – INCLUSIONE DEI BAMBINI CON DISABILITA'

Il Comune di Formigine intende favorire la frequenza e l'inclusione dei bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, in collaborazione con i servizi competenti dell'Azienda USL locale. I bambini saranno avviati dal Comune alle strutture di cui al precedente art. 2 in base all'organizzazione annuale dei servizi ed alle richieste delle famiglie. In tal caso è onere della ditta la messa in opera di quanto previsto dalla L. 104/92 e dalla L.R. n. 19/2016 in materia. Le modalità di inclusione dei bambini da parte del concessionario dovranno essere concordate con il Comune da un punto di vista sia pedagogico sia organizzativo, anche in relazione al numero ed alla gravità dei casi, e potranno prevedere, a titolo esemplificativo, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione o di sostegno

educativo al bambino per le ore di effettiva presenza nel servizio, oppure, in alternativa, potrà essere stabilita in accordo tra le parti la riduzione del numero dei bambini nella sezione.

Tenuto conto della specificità degli interventi necessari, ai fini della determinazione della controprestazione a favore del concessionario, per ciascun bambino con disabilità certificata avviato ai servizi in concessione si applica quanto specificatamente indicato al precedente art. 7, lett. A).

La fornitura di eventuali ausili prescritti dal competente servizio dell'Azienda USL resta a carico del Comune.

Nei Piani di Emergenza delle singole strutture dovrà essere esplicitamente prevista la figura dell'addetto all'assistenza ai bambini con disabilità, al quale il concessionario dovrà garantire adeguata formazione.

ART. 13 – PROGETTO PEDAGOGICO, PROGETTO EDUCATIVO E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Il concessionario deve predisporre un progetto pedagogico per ogni nido d'infanzia o per un insieme di nidi e, ferma restando la possibilità di utilizzare anche propri strumenti di valutazione all'interno dei servizi gestiti, dovrà adottare strumenti e metodologie di valutazione rispondenti alle normative e disposizioni regionali vigenti, in particolare:

- ✓ L.R. n. 19/2016;
- ✓ *“Linee guida per la stesura del progetto pedagogico e per la realizzazione del percorso territoriale di valutazione della qualità”* Allegato 2 alla Deliberazione G.R. Emilia-Romagna n. 704/2019;
- ✓ *“Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei”* approvate con D.M. n. 334/2021.

Il progetto pedagogico dovrà essere coerente con i contenuti di fondo dell'indice regionale, declinato e personalizzato in relazione ai valori, ai presupposti pedagogici, alle linee metodologiche, alle intenzioni e ipotesi di proposte educative proprie di ciascun servizio e dovrà essere rivisto, condiviso con le famiglie utenti del servizio ed aggiornato secondo le tempistiche e modalità indicate dalle disposizioni regionali.

Il Comune si riserva di chiedere alla Ditta le revisioni ed integrazioni al progetto pedagogico che si rendessero opportune per meglio recepire gli sviluppi più recenti delle teorie psico-pedagogiche e/o delle loro linee conduttrici elaborate a livello locale, ai sensi del successivo art. 15, nonché quelle discendenti dagli esiti del primo periodo di contratto e/o derivanti dall'autovalutazione della qualità del servizio.

Il progetto pedagogico dovrà essere trasmesso al Comune ad ogni variazione; il report di autovalutazione dovrà essere condiviso con il Coordinamento Pedagogico distrettuale e inviato al Comune e al Coordinamento Pedagogico Territoriale.

Il concessionario deve inoltre predisporre un progetto educativo che traduca a livello operativo le intenzioni educative e le linee metodologiche definite nel progetto pedagogico, descrivendo le ipotesi di lavoro concrete che verranno privilegiate in un periodo di riferimento (ad es, il periodo dell'ambientamento, le iniziative per promuovere continuità nido-infanzia). Il progetto educativo, elaborato periodicamente dai gruppi di lavoro, deve definire pertanto la pianificazione di cicli ricorsivi dell'attività educativa.

Il concessionario dovrà inoltre prevedere annualmente l'adozione di strumenti, condivisi con il Comune, idonei a testare la valutazione della qualità percepita dagli utenti (customer satisfaction), produrre report di sintesi che dovranno essere trasmessi al Comune, curare l'informazione alle famiglie sugli esiti del processo valutativo.

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

Fatto salvo quanto specificatamente indicato in altri articoli del presente capitolato, nel complesso la gestione dei servizi da parte del concessionario dovrà svolgersi per tutta la durata contrattuale nel totale rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 19/2016, dalla citata Direttiva Regionale n. 1564/2017, dalla Deliberazione G.R. Emilia-Romagna n. 704/2019 avente ad oggetto *“Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016”*. dal Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia.

Dovranno in particolare essere osservate dalla ditta, per quanto di competenza, le eventuali prescrizioni utili al possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento dei nidi d'infanzia di cui al capo II della L.R. n. 19/2016.

Entro il 31/10/2023 il concessionario dovrà presentare al Comune tutta la documentazione utile al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento dei nidi d'infanzia gestiti, per i requisiti di propria pertinenza, collaborando attivamente con il personale comunale a ciò preposto, pena la risoluzione del contratto, fatte salve cause di emergenza o forza maggiore, ad esito delle quali il concedente potrà stabilire un nuovo termine perentorio.

La mancata concessione o la perdita dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento durante la durata del periodo contrattuale determina la risoluzione immediata del contratto.

Si applica inoltre quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, dell'accreditamento e per la vigilanza dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati – norme per il funzionamento della commissione tecnica distrettuale (CTD), reperibile sul sito del Comune di Formigine www.comune.formigine.mo.it, sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali.

ART. 15 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

Per garantire la costituzione ed il funzionamento del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia a gestione diretta, privati ed in concessione presenti sul territorio comunale e distrettuale e per perseguire la continuità educativa e la rete con le altre agenzie educative (es. centri per bambini e famiglie, centri per le famiglie, scuole dell'infanzia) presenti nei Comuni del Distretto, il coordinatore pedagogico del concessionario dovrà collaborare e confrontarsi con i coordinatori pedagogici dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (che operano sui servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta dei singoli Comuni costituenti l'Unione), per contribuire alla realizzazione di scelte educative integrate sia rispetto ai principi espressi nel progetto pedagogico comunale, sia rispetto agli altri servizi del territorio, e dovrà partecipare a tutti gli organismi preposti alla costruzione della cultura e dell'identità pedagogica territoriale e provinciale, con particolare riferimento al Coordinamento Pedagogico Territoriale ed al tavolo del Coordinamento pedagogico distrettuale, conformando la propria azione alle linee di indirizzo qui definite.

Il concessionario dovrà prevedere la partecipazione agli intercollettivi organizzati dal Comune (ipotizzabili nel numero di almeno 1 per anno scolastico) in cui saranno discusse ed organizzate le politiche, i progetti, il piano dei servizi e le scelte educative rivolte alla prima infanzia e si impegna ad adottare modalità di collaborazione e condivisione con il concedente, nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, emerga la volontà di introdurre nei nidi del territorio eventuali sperimentazioni di metodologie e/o strumenti educativi e/o specifiche progettualità.

Per promuovere inoltre il coordinamento gestionale dei servizi per la prima infanzia del territorio, quale strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi sul piano gestionale ed amministrativo, e farsi garante del servizio reso all'utenza, il Comune svolgerà, anche in rapporto ai servizi in concessione, funzioni di indirizzo, verifica e controllo, attuando azioni finalizzate al mantenimento della coerenza e continuità degli interventi tra i servizi gestiti direttamente e quelli gestiti in concessione. Tali azioni potranno consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella condivisione della documentazione informativa per le famiglie, nella diffusione di modalità procedurali uniformi sul territorio, ecc. A tale fine la ditta si impegna a garantire il massimo raccordo, collaborando, per gli aspetti di propria competenza, alla realizzazione del coordinamento gestionale della rete dei servizi ed allo scambio di informazioni relative ai servizi gestiti, in particolar modo per quanto concerne i rapporti con le famiglie (es. comunicazione di eventuali reclami, bisogni, richieste), nonché alla comunicazione di tutte le informazioni utili per la corretta trasmissione dei dati relativi ai servizi per la prima infanzia al sistema informativo regionale.

ART. 16 – UTILIZZO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SEDE DEI NIDI D'INFANZIA

Il Comune consegnerà al concessionario copia delle chiavi e/o i codici di inserimento dei sistemi d'allarme necessari per l'accesso alle strutture di cui al precedente art. 2, che dovranno essere conservati con la massima cura e consegnati soltanto a personale di fiducia; l'eventuale smarrimento e/o sostituzione delle

chiavi e/o dei codici comporterà per la ditta l'onere derivante dalla sostituzione della serratura/codice e di ogni altra spesa connessa e la consegna al Comune delle chiavi sostituite.

La ditta è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle strutture assegnate e di tutto quanto in esse contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà comunale. A tale fine il personale del concessionario dovrà provvedere con la massima diligenza alla chiusura di porte e finestre prima di abbandonare i locali alla cessazione delle attività, restando in ogni caso la ditta responsabile dei danni conseguenti.

Il personale dovrà garantire che non accedano alla struttura persone estranee e non aventi titolo, ad eccezione dei genitori, o loro delegati maggiorenni, e degli incaricati della manutenzione e controllo del concedente o del concessionario. Ogni deroga e responsabilità è a carico del concessionario.

La ditta dovrà fare uso dei beni affidati in conformità alle finalità perseguite con il presente capitolato, con l'obbligo della restituzione, al termine della concessione, in ottimo stato di conservazione, salvo il deterioramento per solo effetto del normale uso per cui sono stati consegnati e senza colpa del concessionario.

La ditta ha altresì l'obbligo di mantenere, controllare periodicamente e garantire tutte le condizioni di sicurezza delle strutture assegnate e delle attrezzature messe a disposizione, così come previsto dalla vigente normativa in materia.

In particolare, per quanto concerne le strutture in concessione indicate al precedente art. 2, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dal concedente:

- alla manutenzione straordinaria delle stesse, con ogni annesso e pertinenza, anche derivante da eventuali prescrizioni di altro Ente (es. Azienda USL), previo inoltro al Comune di progetto esecutivo o altra documentazione illustrativa degli interventi previsti e rilascio di autorizzazione da parte dei servizi comunali preposti;
- alla manutenzione ordinaria delle stesse, con ogni annesso e pertinenza, delle attrezzature, degli impianti, degli arredi e dei materiali presenti, finalizzata al mantenimento del buon funzionamento ed utilità degli stessi ed al mantenimento delle normali condizioni di sicurezza. Detta manutenzione dovrà comprendere, in particolare:
 - controllo periodico generale e ripristino eventuali malfunzionamenti degli impianti elettrici ed idraulici, compresa verifica, per il solo nido d'infanzia Mago di Oz, delle messe a terra. Nelle altre strutture di cui al precedente art. 2, la verifica delle messe a terra resta a carico del Comune;
 - sostituzione o riparazione di tutti i componenti usurati in seguito all'uso e delle parti terminali (non sottotraccia) degli impianti (es. lampade, interruttori, rubinetterie, pulsanti di scarico, ecc), compresi, per il solo nido Mago di Oz, la manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale termica, degli impianti termici, di raffrescamento e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria, con adempimento dei relativi obblighi di legge. Nelle altre strutture di cui al precedente art. 2 la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche, degli impianti di riscaldamento, di raffrescamento e della distribuzione di acqua calda sanitaria rimane in carico al gestore "terzo responsabile" individuato dal Comune di Formigine. Personale non appartenente al gestore terzo responsabile dovrà quindi esimersi dall'intervenire su qualsiasi tipo di macchinario facente parte degli impianti termico e di raffrescamento, se non per effettuare le piccole regolazioni di funzionamento delle parti terminali (per esempio termosifoni / termoconvettori e split aria condizionata). Il concessionario dovrà segnalare tempestivamente ogni eventuale malfunzionamento al gestore terzo responsabile;
 - manutenzione ordinaria degli infissi, comprese tapparelle, veneziane, imposte, sistemi oscuranti in genere, eventuali zanzariere;
 - tinteggio completo dei locali da eseguirsi con cadenza periodica e ripristino quando necessario;
 - tinteggio periodico dei termosifoni e degli infissi, compreso il telaio delle zanzariere, se presenti;
 - controllo e sostituzione, quando necessario, di parti del pavimento e del rivestimento, in conformità con la qualità e l'estetica originarie;
 - pulizia ed eventuale sostituzione dei corpi illuminanti;
 - pulizia di grondaie e pluviali;

- controllo, pulizia e manutenzione ordinaria dei presidi di sicurezza presenti nell'edificio: porte tagliafuoco, maniglioni antipanico, impianti di illuminazione di emergenza, rivelatori di fumo e rivelatori di gas se presenti, estintori (compresa verifica periodica e compilazione del registro ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione incendi), idranti, attacchi motopompa per vvff, gruppi soccorritori e in generale di tutti i dispositivi di sicurezza presenti all'interno dei locali;
- controllo e manutenzione periodica degli arredi e materiali vari ricevuti in comodato, necessari per l'espletamento regolare ed efficiente del servizio e per il mantenimento delle normali condizioni di sicurezza, compresa l'eventuale sostituzione di parti deteriorate, in conformità con la qualità e l'estetica originarie;
- controllo almeno semestrale e manutenzione periodica, effettuati da ditta specializzata, dei giochi e delle attrezzature ludiche presenti nelle aree cortilive dei nidi di cui al precedente art. 2;
- eventuali prescrizioni dell'Azienda USL relative ad interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti;
- spargimento sale e completamento pulizia delle vie di accesso alle strutture in occasione di eventi nevosi;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cortilive di pertinenza dei servizi educativi di cui al precedente art. 2 (ivi inclusa la manutenzione ordinaria dell'area cortiliva in uso al nido d'infanzia Mago di Oz), finalizzata al mantenimento del buon funzionamento ed utilità delle stesse ed al mantenimento delle normali condizioni di sicurezza. **La manutenzione delle aree esterne dei nidi Barbolini/Peter Pan e dei nidi Momo 1/Momo 2 (non suddivise tra nidi in concessione e nidi a gestione diretta) è interamente a carico del concessionario.** Detta manutenzione dovrà comprendere in particolare:
 - manutenzione degli impianti di irrigazione, ove presenti, regolandoli in modo tale da salvaguardare il mantenimento delle specie arboree e arbustive servite dagli stessi, ma contenendo al contempo lo spreco idrico;
 - pulizia generale dell'area e conferimento di ogni materiale sito sul suolo, anche a rischio igienico, in impianto autorizzato, secondo le norme sanitarie e di sicurezza vigenti;
 - sfalcio dell'erba in quantità tale da mantenerne l'altezza pari o al di sotto dei 15 cm; lo sfalcio dovrà garantire una minuta triturazione dei prodotti del taglio. Nei luoghi in cui non sia possibile l'impiego delle macchine si dovrà procedere a taglio manuale. Dovranno essere sfalciati anche i percorsi, pavimentati e non, all'interno o adiacenti alle aree verdi, qualora siano infestati da erbe spontanee. Nell'effettuare le operazioni di sfalcio non dovranno essere danneggiati la zona colletto delle piante, i giochi o manufatti presenti nelle aree interessate. Eventuali danni dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario;
 - spazzamento o triturazione delle foglie presenti sui percorsi pedonali, al fine di mantenerli in sicurezza;
 - manutenzione e contenimento a mezzo potatura della vegetazione arbustiva a macchia e in siepe, tenendo conto dell'epoca di fioritura;
 - livellamento/riempimento del terreno rispetto a gradini, pozzetti, buche, avvallamenti o dislivelli in genere che possano creare pericolo per i bambini;
 - potatura piante in caso di necessità, ad es. per rimonda del secco, interferenza con cartellonistica, eliminazione rami spezzati o ad altezza bambino, spollonatura, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale del verde;
 - eventuale abbattimento di piante secche o ammalorate, previa comunicazione al competente Servizio Comunale;
 - manutenzione di cancelli di accesso e recinzioni;
- alle integrazioni, sostituzioni e manutenzioni a proprio carico, salvo diversamente scelto dal Comune, delle attrezzature (comprese quelle esterne destinate al gioco), arredi e materiali vari presenti nelle strutture in concessione di cui al precedente art. 2, che si rendessero necessari per il rinnovo ed il completamento dell'arredo esistente o per l'espletamento regolare ed efficiente del servizio e per il mantenimento delle normali condizioni di sicurezza, ed agli eventuali conseguenti

oneri di manutenzione ordinaria relativi al ripristino. Tali integrazioni e sostituzioni dovranno essere preventivamente concordate con il Comune, il loro acquisto dovrà essere documentato ed al termine del contratto resteranno di proprietà del Comune stesso;

- agli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati nelle strutture di cui al precedente art. 2, se e quando necessari;
- alla pulizia periodica degli scarichi dei servizi igienici, comprensivi di pozzetti degrassatori e fosse biologiche, compresi gli interventi di prevenzione degli infestanti nelle caditoie e nei pozzetti.

La manutenzione degli impianti di allarme delle strutture di cui al precedente art. 2 e l'eventuale vigilanza notturna rimangono in carico al gestore terzo responsabile per conto del Comune.

Le opere di manutenzione necessarie dovranno essere eseguite di preferenza durante il periodo estivo; se eseguite in altri periodi dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disagio per gli utenti e a garantirne la sicurezza.

Il concessionario dovrà conservare in ciascuna struttura di cui al precedente art. 2 un registro riportante la data, la descrizione degli interventi effettuati per effetto di quanto sopra indicato, la ditta esecutrice. Particolare evidenza dovrà essere data a quelle attività di manutenzione, controllo e verifica prescritte da testi legislativi o norme tecniche.

Qualora la ditta sia inadempiente rispetto agli interventi sopra indicati o alle eventuali segnalazioni in tal senso ricevute o faccia uso di attrezzature, arredi e materiali non idonei dal punto di vista normativo e/o qualitativo, il Comune potrà chiedere alla ditta di provvedere con i necessari interventi. Decorso il termine previsto per ottemperare senza che la ditta abbia provveduto, il Comune ha la facoltà di procedere autonomamente attribuendo alla ditta tutti gli oneri finanziari conseguenti, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 36.

In caso di danneggiamento dei beni per fatto doloso o colposo imputabile alla ditta, la stessa dovrà procedere all'immediata sostituzione del bene danneggiato con altro di caratteristiche analoghe, a propria cura e spese e senza nulla pretendere dal Comune. Al termine del rapporto contrattuale detto bene resterà di proprietà del Comune stesso.

Ai fini della validità dell'attestazione di conformità antincendio delle singole unità lavorative, laddove ricorra il caso, è vietata qualsiasi modifica alla destinazione d'uso dei locali affidati in concessione.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il concessionario si impegna a rispettare le disposizioni comunali in materia, per tutta la durata della concessione. In particolare:

- i rifiuti dovranno essere differenziati e conferiti, secondo le modalità organizzative del gestore del servizio di raccolta;
- nessun sacchetto contenente rifiuti potrà essere collocato su area pubblica al di fuori delle modalità organizzative del gestore del servizio di raccolta;
- è vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico).

Capo II – CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

ART. 17 – FINALITA' DEL CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Ai sensi di legge:

- *“Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido...: b) centro per bambini e famiglie; ...”* (L.R. n. 19/2016, art. 3, comma 1);

- *“L'accesso ... può essere consentito nei centri per bambini e famiglie ... anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore.. fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva”* (L.R. n. 19/2016, art. 6, comma 3).

La compresenza di adulti di riferimento (genitori, nonni, ecc), educatori e bambini è la caratteristica di questo servizio, che offre accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti.

Le attività diventano infatti modi per promuovere un confronto reciproco tra bambini, educatori e genitori e per generare situazioni di apprendimento: i bambini sperimentano contesti di esperienza e modi differenti di essere educati; i genitori possono confrontare i propri stili educativi sia tra loro sia con il personale educatore; le educatrici possono confrontarsi attivamente con le esigenze e le modalità di cui gli adulti di riferimento sono portatori. Le attività proposte e specificatamente organizzate per i bambini e per gli adulti sono quindi l'occasione per imparare a giocare con i bambini e per confrontarsi sui temi riguardanti la crescita (allattamento, svezzamento, alimentazione, ecc) e sull'essere genitori.

ART. 18 – SPAZI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Centro per bambini e famiglie Villa Bianchi ha sede all'interno della più complessiva struttura sede dell'omonimo Centro per le Famiglie.

Gli spazi all'interno della struttura del Centro per le Famiglie adibiti allo svolgimento del centro per bambini e famiglie sono individuati al secondo piano dell'edificio ed indicati nella planimetria Allegato A5) al presente documento.

Tali spazi non sono ad uso esclusivo del concessionario ma, in giorni ed orari diversi rispetto a quelli di svolgimento del centro per bambini e famiglie, possono essere utilizzati dal centro per le famiglie per la realizzazione delle proprie attività, previa pulizia, disinfezione e sanificazione e secondo modalità da stabilire in modo concertato tra Comune, concessionario e centro per le famiglie. Per quanto riguarda la presenza di eventuali rischi interferenziali si fa riferimento a quanto precisato al successivo art. 30.

ART. 19 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE VILLA BIANCHI

Il calendario e gli orari di funzionamento del Centro per bambini e famiglie Villa Bianchi sono annualmente stabiliti dal Comune. Il servizio dovrà offrire le seguenti proposte, rivolte esclusivamente a bambini NON frequentanti i nidi d'infanzia:

- Servizio "Primi Passi": è rivolto a bambini in età 0/12 mesi e si configura come spazio di gioco per i bambini e luogo di sostegno alla genitorialità per gli adulti. Viene infatti data la possibilità ai bambini piccolissimi di trascorrere alcune ore all'interno di uno spazio strutturato per accogliere loro ed i loro genitori. Per i bambini significa stare in un ambiente nuovo con mamma e/o papà, conoscere altri bambini e altri adulti, utilizzare materiali diversi, sperimentare i primi giochi all'interno di un gruppo; per gli adulti è un luogo in cui incontrarsi con le educatrici del Centro, discutere di tematiche educative, confrontarsi sulla genitorialità e su argomenti di interesse comune, apprendere il massaggio infantile. Il servizio è gratuito ma ad iscrizione. Si ipotizza annualmente:
 - ✓ l'attivazione di n. 2 cicli di incontri, 1° ciclo ottobre/gennaio (per iscrizioni ricevute entro il mese di settembre), 2° ciclo marzo/maggio (per iscrizioni ricevute entro il mese di febbraio);
 - ✓ n. 10 incontri per ciascun ciclo;
 - ✓ frequenza una volta alla settimana di 3 ore;
 - ✓ attivazione di ciascun gruppo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, annualmente definito.
- Servizio educativo integrativo tradizionale: è rivolto ai bambini in età 12/36 mesi ed è aperto anche alla frequenza dei loro fratelli e sorelle fino a 6 anni di età (frequentanti o non frequentanti la scuola dell'infanzia). La composizione dei gruppi è costituita da bambini di età diverse (1/6 anni) per promuovere una maggiore e migliore opportunità di scambi relazionali tra i bambini stessi e tra gli adulti accompagnatori. Il servizio è ad iscrizione ed a pagamento. Si ipotizza:
 - ✓ l'attivazione di due turni: 1° turno ottobre/gennaio; 2° turno febbraio/maggio;
 - ✓ l'attivazione di n. 2 gruppi di età mista per ciascun turno, con frequenza n. 2 volte alla settimana di 3 ore ciascuno, al mattino o al pomeriggio

- ✓ attivazione di ciascun gruppo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, annualmente definito.

L'affidamento a terzi del servizio prevede inoltre la costruzione dell'equipe integrata da parte delle diverse figure professionali presenti all'interno della più ampia cornice del Centro per le Famiglie, per la realizzazione, al di fuori dei normali orari di svolgimento del centro per bambini e famiglie, di attività congiunte rivolte a bambini in età 0/6 anni e alle loro famiglie, anche in collaborazione con la Casa della Salute pediatrica ubicata a piano terra della struttura.

ART. 20 – ULTERIORI ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE VILLA BIANCHI

Nell'organizzazione e gestione del centro per bambini e famiglie è a carico del concessionario tutto il materiale necessario per la perfetta e completa realizzazione del servizio, specificatamente per quanto concerne:

- l'allestimento degli spazi del centro per bambini e famiglie con arredi già in dotazione al centro per le famiglie e con l'eventuale integrazione di propri arredi, purché rispondenti alle norme di legge in materia;
- il materiale di consumo, di cancelleria, didattico, ludico-ricreativo;
- il materiale igienico-sanitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale di pronto soccorso, bobine di carta per fasciatoi, salviette per le mani, carta igienica, guanti, e quanto altro si renda necessario).

Entro il 31/10/2023 il concessionario dovrà inoltre presentare al Comune tutta la documentazione utile al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento del centro per le famiglie gestito, per i requisiti di propria pertinenza, collaborando attivamente con il personale comunale a ciò preposto.

Capo III – SERVIZI ACCESSORI EDUCATIVI ED AUSILIARI

ART. 21 – SERVIZI ACCESSORI EDUCATIVI ED AUSILIARI

Scopo dei servizi accessori oggetto del presente capitolato è costituire un team di supporto e sostegno alle attività educative rivolte a bambini di età 3/36 mesi svolte nei servizi comunali a gestione diretta, che possa rispondere ad esigenze educative che prevedano continuità nel tempo o che siano legate a necessità contingenti, non esattamente quantificabili a priori né nella quantità né nella durata, garantendo comunque che il medesimo personale qualificato offra continuità e costituisca figura di riferimento stabile per gli utenti dei servizi, con l'obiettivo di concorrere alla formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali e offrire momenti di cura che comportano un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare, nonché sostenere la famiglia nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Per la realizzazione di tali servizi il concessionario dovrà individuare un team di persone che possa, all'occorrenza, svolgere tutti i servizi richiesti, compatibilmente con le qualifiche professionali di ciascuno, al fine di garantire sia la continuità e l'interscambiabilità a seconda del bisogno specifico, sia l'inserimento armonico di detto personale all'interno dell'organizzazione delle strutture comunali indicate al precedente art. 1, lett. C), fatte salve cause di forza maggiore e/o eventi imprevedibili.

Gli interventi si articolano, nello specifico, nella prestazione dei servizi di seguito indicati.

§1. Sostegno ai servizi e realizzazione di progetti specifici di integrazione socio-sanitaria-educativa

Si tratta di prestazioni integrative degli usuali servizi educativi ed ausiliari svolti presso le strutture a gestione diretta comunale di cui al precedente art. 1, lett. C), al fine di garantire la rispondenza del servizio nel suo complesso alle esigenze organizzative e/o degli utenti. A seconda del bisogno specifico potranno articolarsi nella prestazione di servizi o nella realizzazione di progetti di inserimento e/o di integrazione/inclusione socio-sanitaria-educativa, sulla base di specifiche necessità di intervento a favore di bambini in particolari situazioni di disagio e/o di emergenza e/o con disabilità certificata e non, e/o nel supporto alle sezioni ed ai servizi per specifiche necessità.

Ogni singolo intervento potrà prevedere tempi di realizzazione diversi (settimane, mesi, l'intero anno scolastico) e un differente numero di ore, a seconda del bisogno specifico.

A seconda della tipologia di prestazione, il concessionario, in accordo con il Comune dovrà predisporre un progetto d'intervento, se necessario individualizzato, in collaborazione con i competenti servizi eventualmente responsabili del caso (es. neuropsichiatria infantile, servizi sociali e pediatria di comunità dell'Azienda USL).

Nel caso specifico di realizzazione di progetti di inserimento e di integrazione a favore di bambini con disabilità certificata, l'intervento dell'educatore ha lo scopo di valorizzare ed utilizzare i momenti di cura e le attività educative in modo funzionale al benessere ed allo sviluppo psico-fisico del bambino; deve quindi essere condotto sulla base del progetto d'intervento e prevedere sia interventi individuali sia momenti di gestione del gruppo-sezione.

Le prestazioni del personale di cui trattasi saranno attivate su richiesta del Comune e dovranno essere tempestivamente garantite dal concessionario.

§2. Servizio di prolungamento orario pomeridiano

L'intervento è rivolto ai bambini frequentanti i nidi d'infanzia comunali indicati al precedente art. 1, lett. C), i cui genitori, per necessità lavorative, richiedono di prolungare l'orario di permanenza al nido oltre quello ordinariamente previsto.

Per quanto concerne i nidi d'infanzia Peter Pan e Momo 2 l'intervento di cui al presente paragrafo è alternativo all'opzione di cui al precedente art. 8.§3. Il Comune valuterà annualmente quale opzione richiedere al concessionario, in base all'organizzazione complessiva dei servizi ed alle richieste delle famiglie.

Il nido d'infanzia Don Zeno, con proprio ingresso indipendente, è ubicato all'interno del polo per l'infanzia costituito dal suddetto nido e dalla omonima scuola dell'infanzia statale (n. 2 sezioni). In caso di attivazione del prolungamento orario pomeridiano per gli utenti del nido, potrà annualmente essere richiesto al concessionario di includere nel servizio anche gli utenti della scuola dell'infanzia statale presente all'interno del polo, a parità di condizioni economiche, ossia con pagamento delle ore effettivamente prestate (rif. precedente art. 7, lett. c).

Il servizio di prolungamento orario è nel tempo continuativo e si svolge indicativamente dalle ore 16.15 alle ore 18.15. Gli orari di apertura e di chiusura sono in ogni caso determinati dal Comune e possono subire variazioni in relazione a specifiche esigenze delle famiglie e/o in base all'organizzazione complessiva annuale dei servizi.

Il servizio, che viene annualmente attivato soltanto in presenza di un numero minimo di iscritti, è rivolto a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

Il rapporto numerico educatore/bambini è determinato in relazione all'età degli stessi ed alla durata della loro effettiva permanenza presso il servizio, in applicazione dei criteri di sicurezza degli utenti e di miglior gestione del servizio.

I bambini dovranno essere assistiti fino alla loro consegna al genitore o ad altro adulto appositamente autorizzato al ritiro del minore.

Il personale del concessionario dovrà altresì registrare la presenza dei bambini al servizio, conformemente alle disposizioni fornite dal Comune.

I locali saranno messi a disposizione del servizio di prolungamento orario gratuitamente e completi degli arredi, delle attrezzature e dei materiali necessari. All'inizio ed alla fine del servizio il personale del concessionario predispone e riordina gli spazi e, se necessario, dovrà assicurare la chiusura della struttura e l'eventuale inserimento dell'allarme; dovrà inoltre diligentemente custodire le chiavi consegnate.

ART. 22 – COMPETENZE DEL COMUNE PER I SERVIZI DEL PRESENTE TITOLO

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei servizi di cui al presente Titolo II. In particolare:

- mette a disposizione della ditta per tutta la durata della concessione le strutture di cui al precedente art. 2, con riconoscimento del canone di cui al precedente art. 11:

- individua annualmente i criteri e le modalità di accesso ai servizi educativi ed il calendario minimo di funzionamento;
- organizza la raccolta delle iscrizioni e la formazione della graduatoria per l'ammissione ai servizi educativi;
- comunica al concessionario gli utenti avviati ai servizi di cui al precedente art. 2, attingendo alle proprie graduatorie;
- determina le rette spettanti agli utenti e sostiene l'eventuale onere totale o parziale della retta per gli utenti in carico ai Servizi Sociali, secondo le ordinarie procedure comunali;
- quietanza direttamente al concessionario il contributo riconosciuto alle famiglie ad integrazione delle rette pagate dagli utenti, di cui al precedente art. 7, lett. a);
- promuove il confronto e la collaborazione tra tutti i servizi educativi del territorio, nell'ottica del sistema educativo integrato;
- fornisce gli eventuali ausili a favore dell'inclusione dei bambini con disabilità certificata;
- fornisce il servizio di ristorazione (colazione, pranzo, merenda) per gli utenti avviati, mediante il gestore terzo del servizio;
- per quanto riguarda il centro per bambini e famiglie: mette a disposizione in uso gratuito alla ditta per tutta la durata del contratto gli spazi per la realizzazione del servizio, individua criteri e modalità di accesso al servizio, stabilisce il numero massimo di bambini accoglibili in ciascun gruppo e la tipologia degli adulti accompagnatori ammessi al servizio, stabilisce e riscuote direttamente le rette di frequenza a carico degli utenti per la fruizione del servizio. La gestione complessiva della struttura del Centro per le Famiglie, all'interno della quale ha sede anche il centro per bambini e famiglie oggetto del presente affidamento, inclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione delle strumentazioni tecnico-operative in essa presenti, così come la stesura del piano di emergenza (procedure, planimetrie, cartellonistica), rimangono in capo al Comune di Formigine e all'Unione dei Comuni del Distretto ceramico, ognuno per le rispettive competenze, come regolate dalla convenzione tra le parti rep. n. 67 del 16/02/2015 per il conferimento dal Comune all'Unione della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- per quanto riguarda i servizi accessori: richiede gli interventi e determina la loro quantità e durata, mettendo a disposizione, per il periodo stabilito, i locali in cui si svolgono i servizi, i relativi arredi ed attrezzature, il materiale didattico, ludico e di consumo e di pulizia;
- per quanto riguarda i servizi di prolungamento orario per i nidi a gestione diretta ed, eventualmente, per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia Don Zeno e Ginzburg: accoglie le domande, determina il numero minimo e massimo di bambini da accogliere, definisce l'organizzazione annuale dei servizi, stabilisce e riscuote direttamente le rette di frequenza a carico degli utenti per la fruizione del servizio;
- effettua gli interventi espressamente posti a carico del Comune ai sensi del precedente art. 16.
- promuove il confronto e la collaborazione tra tutti i servizi educativi del territorio, nell'ottica del sistema educativo integrato.

ART. 23 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune, attraverso i referenti di cui al successivo art. 32, i quali potranno avvalersi anche di altri soggetti sia interni sia esterni al Comune, e/o attraverso i membri della Commissione Tecnica Distrettuale di cui all'art. 22 della L.R. n. 19/2016 e/o altri organismi tecnici ufficiali, si riserva, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di accedere alle strutture di cui al precedente art. 2 e di effettuare sopralluoghi o controlli utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi affidati, del rispetto degli obblighi contrattuali, della corrispondenza all'offerta tecnica presentata in sede di gara, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi, gestionali, pedagogici ed educativi che hanno dato luogo all'aggiudicazione o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

Il concessionario è tenuto a collaborare ed a fornire tutta l'eventuale documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.

Nel caso in cui la ditta sia dotata di un sistema interno di verifica e controllo sullo svolgimento e qualità

dei servizi offerti, i risultati di detto controllo dovranno essere inviati al Comune, che potrà anche chiederne l'integrazione con altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio, al fine di elaborare propri controlli sui servizi dati in concessione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

ART. 24 - GESTIONE DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

La ditta provvede ai servizi di cui alla presente concessione con proprio personale; dovrà quindi disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantirne l'adeguato svolgimento e dovrà indicare in sede di offerta tecnica l'organigramma che intende predisporre ai fini della prestazione dei singoli servizi, nonché la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori.

In caso di necessità, considerata l'alta intensità di manodopera dei servizi oggetto del presente affidamento ed al fine di garantire continuità almeno parziale nell'erogazione dei servizi, la ditta subentrante si impegna ad accogliere prioritariamente il personale dipendente della ditta uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per i lavoratori, qualora il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

La ditta dovrà garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e le norme contenute nel presente capitolato, nonché su tutte le procedure e/o su altri documenti, anche di altri soggetti (es. certificazioni sanitarie, decreti del Tribunale) che possono incidere sull'organizzazione degli interventi o salvaguardare la tutela dei minori, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato.

All'inizio del periodo contrattuale e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno di durata della presente concessione, il concessionario dovrà fornire al Comune:

- l'elenco nominativo del personale impiegato per i servizi oggetto del presente capitolato;
- l'indicazione del ruolo, dell'impegno orario presso le diverse strutture e del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra ciascuna unità di personale presente nell'elenco sopra indicato e concessionario.

Si impegna inoltre a comunicare per iscritto, nel momento in cui ricorra il caso, eventuali variazioni e/o sostituzioni, anche temporanee, per qualsiasi causa.

Detto elenco dovrà corrispondere, in termini di qualificazione del personale, a quanto indicato in sede di offerta. Sono fatti salvi soltanto i casi di forza maggiore, che dovranno essere sostituiti con personale in tutto corrispondente per titoli di studio, formazione ed esperienze a quello dichiarato.

Il Comune, ricevuto l'elenco di cui sopra, potrà disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenesse per giustificati motivi non idonee; la ditta sarà in questo caso tenuta a sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione del Comune.

Anche in corso di svolgimento del servizio il Comune si riserva il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto educativo; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di procedere alla sostituzione entro 3 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.

Il personale della ditta dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza, essere dotato di indumenti conformi al servizio ed in buono stato d'uso, nonché, qualora necessario, di cuffie, guanti ed in generale di quanto possa risultare opportuno o reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari, nonché di eventuali dispositivi di protezione individuale come da Documento di Valutazione dei Rischi del concessionario, il tutto fornito dal concessionario stesso.

Nel caso in cui, per ragioni organizzative, il personale di cui al presente articolo usufruisca di un pasto fornito dal gestore terzo del servizio per conto del Comune, il concessionario è tenuto a sostenere la spesa di detto pasto, corrispondendo il costo direttamente al gestore del servizio di ristorazione, sollevando l'Ente da qualunque onere.

Le funzioni di coordinamento del personale all'interno delle strutture di cui al precedente art. 2

saranno svolte da un coordinatore/referente designato dal concessionario; le funzioni di coordinamento del personale che presta servizio all'interno delle strutture comunali a gestione diretta, in riferimento ai servizi accessori di cui al precedente art. 1, lett. c) saranno svolte da personale individuato dal Comune.

ART. 25 – REQUISITI DEL PERSONALE INCARICATO DALLA DITTA

La ditta è responsabile dei requisiti di idoneità dei propri dipendenti ai servizi di cui trattasi ed alle prescrizioni del presente capitolato.

Oltre a quanto precisato al successivo art. 26, il personale incaricato dalla ditta deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità piena alla mansione per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme di igiene previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso delle eventuali certificazioni sanitarie richieste, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro.

La ditta, in considerazione della specificità del servizio, garantisce che il personale impiegato nei servizi oggetto della concessione non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto. In ogni caso non potrà essere impiegato personale, sia educativo sia ausiliario, che abbia riportato condanne per reati sui minori.

Il concessionario dovrà garantire il rispetto delle cd. norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario del personale che intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

La mansione rientra tra quelle disciplinate dell'articolo 15 della Legge n. 125/2001 e del Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni relativamente al consumo di alcool, pertanto è fatto assoluto divieto di assumere e/o somministrare sostanze alcoliche o superalcoliche prima e nel corso delle attività lavorative. Analogamente alla mansione è applicabile il provvedimento della conferenza permanente per i rapporti tra stato e regioni relativo alla verifica dell'accertamento della tossicodipendenza per alcune mansioni a rischio (G.U. n. 234 del 6 ottobre 2008).

La Ditta si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente capitolato e ad acquisire il certificato di idoneità relativo alla specifica mansione, rilasciato dal medico competente.

Dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, attuare gli indirizzi indicati dal Comune, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento cortese e corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso gli utenti, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione del servizio; le suddette linee comportamentali dovranno essere comunicate a tutto il personale.

Il personale è tenuto all'obbligo della riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Personale e collaboratori della ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 7/2014, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento medesimo, disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" / Disposizioni generali / Atti generali.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le suddette linee comportamentali dovranno essere comunicate a tutto il personale, a cura della ditta appaltatrice.

Nel caso in cui il personale impiegato dovesse risultare sprovvisto dei requisiti previsti per legge per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, il Comune provvederà all'immediata risoluzione del contratto.

ART. 26 - PERSONALE EDUCATORE, ADDETTO AI SERVIZI GENERALI E COORDINATORE PEDAGOGICO

In aggiunta a quanto precisato al precedente art. 25, il concessionario dovrà garantire nei servizi oggetto del presente capitolato:

- ⇒ l'impiego di personale educatore in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella Direttiva Regionale n. 1564/2017, Allegato A), art. 1.8, necessari per lo svolgimento della mansione, Tali titoli di studio dovranno essere posseduti anche dal personale educatore reclutato per prestazioni temporanee;
- ⇒ l'impiego di uno o più coordinatori pedagogici responsabili della gestione pedagogico-educativa dei servizi di cui al presente capitolato, in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 704/2019, Allegato 1), art. 7, ossia:
 - ✓ dotati di laurea prevista dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", art. 1, comma 595 e ss.mm.ii, oppure
 - ✓ in possesso di titolo di studio (conseguito antecedentemente al 1 Gennaio 2018) conforme a quanto previsto dalla L.R. 19/2016, art. 37, comma 5, che testualmente recita "*Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo sociopedagogico o socio-psicologico*", che risultano essere stati titolari di un contratto/convenzione stipulato entro il 1 gennaio 2018.
- ⇒ l'impiego di personale addetto ai servizi generali in possesso almeno della licenza della scuola dell'obbligo.

Il personale educatore ed addetto ai servizi generali deve inoltre essere in possesso o acquisire prima dell'inizio del servizio gli attestati dei corsi di formazione, che devono essere mantenuti aggiornati per tutta la durata contrattuale, di:

- ✓ alimentarista livello 1, ai sensi della L.R. n. 11/2003, art. 3, comma 2 e Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 342/2004;
- ✓ prevenzione incendi (livello II);
- ✓ primo soccorso.

Oltre a quanto specificato nel precedente art. 15 e nel successivo art. 28, è compito dei coordinatori pedagogici di cui al presente articolo, tra l'altro:

- assicurare l'organizzazione del personale ed il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale;
- svolgere compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente; contribuire alla risoluzione delle eventuali criticità, garantendo la propria presenza all'interno dei servizi;
- realizzare azioni di monitoraggio, documentazione e valutazione;
- promuovere iniziative di sperimentazione;
- garantire il supporto al personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- sostenere la promozione e la realizzazione del raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale; promuovere il raccordo tra servizi educativi, sociali e sanitari;
- mantenere un costante rapporto di collaborazione con i referenti del Comune di cui al successivo art. 32, per garantire un proficuo confronto e collaborazione sull'andamento dei servizi, informandoli tempestivamente in merito a problematiche o criticità eventualmente verificatasi con gli utenti o le loro famiglie, ed in generale di fatti e circostanze che possano influire sul buon andamento degli interventi di cui al presente capitolato;
- partecipare a riunioni con il personale del Servizio Istruzione del Comune e/o con il personale dell'Azienda USL per tutto ciò che concerne ambientamenti, progettazioni e verifiche relative a bambini con disabilità;

- garantire un costante raccordo con i coordinatori pedagogici dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, anche organizzando specifici momenti di incontro in corso di anno scolastico; partecipare agli incontri organizzati dal Coordinamento Pedagogico Territoriale e, se richiesto, alla Commissione Tecnica Distrettuale.

ART. 27 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Il concessionario deve applicare e far applicare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le norme, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di tutela, sicurezza, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, con espresso esonero del Comune di ogni responsabilità in merito.

In particolare il concessionario è obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria alla data di stipula del contratto per la concessione dei servizi di cui al presente capitolato e ogni altro accordo decentrato o integrativo a livello territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La ditta si obbliga a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; si obbliga inoltre al rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali conseguenti.

Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare quanto sopra indicato anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale, per tutto il periodo di validità della presente concessione.

Il concessionario è inoltre obbligato ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di trattamento e pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra la ditta ed il personale impiegato nei servizi.

ART. 28 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta deve garantire a tutto il personale che sarà impiegato nelle prestazioni oggetto della presente concessione lo svolgimento di attività di formazione, addestramento ed aggiornamento permanente, attinenti ai contenuti del presente affidamento ed ai sensi della normativa regionale, nella misura minima di:

- almeno 20 ore annue per il personale educatore, per rispondere a bisogni formativi specifici;
- almeno ulteriori 20 ore annue per il personale educatore e n. 10 ore annue per il personale ausiliario per la formazione e partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità, secondo quanto previsto dalla normativa regionale (Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 704/2019, Allegato 1, art. 10).

La ditta dovrà inoltre garantire la partecipazione dei coordinatori pedagogici ai coordinamenti pedagogici territoriali, in quanto luoghi di formazione, confronto, qualificazione del sistema educativo territoriale e supporto del percorso di valutazione per un numero di ore annue pari almeno a 20 per ciascun coordinatore (Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 704/2019, Allegato 1, art. 7).

La ditta si impegna, in un'ottica di rete e di integrazione delle diverse esperienze, a favorire la partecipazione del proprio personale educatore, coordinatore ed addetto ai servizi generali prioritariamente alla formazione organizzata dal Coordinamento Pedagogico distrettuale e a favorire visite e "scambi pedagogici" tra servizi, al fine di favorire la diffusione delle buone prassi.

Il costo orario del personale per la partecipazione alla formazione è a completo carico della Ditta ed è stato calcolato nelle spese di personale quantificate nel conto economico previsionale del servizio, al medesimo costo orario delle ore frontali di servizio.

In ogni caso i coordinatori pedagogici della ditta dovranno annualmente confrontarsi con i coordinatori pedagogici dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in merito all'utilizzo del complessivo monte ore destinato alla formazione del personale del concessionario, contribuire alla rilevazione dei bisogni formativi, coordinare i propri interventi con quelli attivati dal Comune, collaborare nella pianificazione del piano della formazione, al fine di agevolare un processo uniforme di formazione di tutto il personale dei servizi per l'infanzia del territorio, seguire e supervisionare la formazione organizzata direttamente dalla ditta per il proprio personale.

ART. 29 – SOSTITUZIONI E CONTINUITA' DEL SERVIZIO ED EVENTUALI SOSPENSIONI

Il concessionario deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell'organigramma presentato in sede di offerta, nonché garantire annualmente la stabilità del personale assegnato ai diversi servizi, limitando il più possibile sostituzioni e/o rotazioni ed assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del servizio e con le loro famiglie, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con il Comune.

La ditta si impegna in ogni caso a garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale, che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo; l'elenco del personale di cui al precedente art. 24 dovrà in questo caso essere tempestivamente aggiornato.

In caso di assenza temporanea a qualsiasi titolo di un operatore la sostituzione dovrà essere immediata, con contestuale comunicazione al Comune, e dovrà avvenire in maniera tale da garantire il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato e mantenere il rapporto numerico adulto/bambino previsto dalla normativa regionale, anche tenendo conto di eventuali assenze di bambini.

Tutte le sostituzioni che si rendessero necessarie per il mantenimento del personale necessario sono interamente a carico del concessionario; il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito, dovrà essere preventivamente addestrato e, una volta collocato nel servizio, dovrà fare riferimento per l'attività operativa all'altro personale presente della ditta o al coordinatore di cui al precedente art. 26, sollevando totalmente il Comune da qualsiasi onere di istruzione o formazione.

I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

Il servizio può essere sospeso per legittime cause di impedimento, per forza maggiore o qualora l'interruzione del servizio sia dovuta a chiusura conseguente ad apposita ordinanza delle competenti autorità per motivi di igiene, salute (es. pandemia), sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali), con comunicazione al concessionario nel minor tempo possibile (fatti comunque salve le situazioni di somma urgenza).

Per ogni giornata di mancato funzionamento del servizio, a qualunque titolo, il Comune decurterà la tariffa mensile (costo pieno mensile del servizio) di cui al precedente art. 7, lett. A) e, conseguentemente, il contributo integrativo delle rette corrisposto alle famiglie degli utenti frequentanti e quietanzato al gestore, di una quota direttamente proporzionale agli effettivi giorni di sospensione dell'attività in rapporto agli effettivi giorni teorici di funzionamento nel mese di riferimento in base all'ordinario calendario scolastico. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni stabilite dal Comune per casi eccezionali (es. riprogettazioni parziali per mantenimento dei legami educativi a distanza per bambini e famiglie).

La ditta dovrà scalare tali riduzioni dalla prima fattura utile inoltrata al Comune.

ART. 30 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il concessionario è tenuto all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. Il Comune è quindi esplicitamente esonerato rispetto ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.

In particolare la ditta dovrà:

- ⇒ redigere nei modi previsti dagli artt. n. 17 e n. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e far pervenire al Comune entro 60 giorni dall'inizio del servizio i propri Documenti di Valutazione dei Rischi relativi alle specifiche unità lavorative oggetto della presente concessione e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta. Il concessionario si impegna inoltre a trasmettere entro 30 giorni al Comune qualsiasi revisione del suddetto Documento;
- ⇒ fornire una relazione sui rischi interferenziali ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale del concedente o di altri soggetti presenti nelle aree di intervento. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio realizzata ai sensi della normativa vigente. Si precisa a tale proposito che sono stati stimati i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi di interferenze, come da Allegato C) al presente capitolato, ma non si è ritenuto opportuno, in questa fase, procedere alla redazione del DUVRI, in quanto tale documento verrà redatto congiuntamente con il concessionario, anche sulla base delle informazioni da esso fornite, anteriormente alla stipula del contratto;
- ⇒ provvedere alla stesura del piano di emergenza (procedure, planimetrie, cartellonistica, ecc.) per le strutture in concessione di cui al precedente art. 2 ed all'effettuazione periodica delle prove di gestione dell'emergenza (almeno due all'anno);
- ⇒ provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. n. 36 e n. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii. e dell'accordo Stato Regioni del 21.11.2011. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (livello II con aggiornamento) ed al primo soccorso con aggiornamento, comprovata da appositi attestati, ed alla nomina, formazione ed aggiornamento dei preposti, ai sensi della Legge n. 215/2021. Poiché alcune delle strutture ove verranno svolte le attività sono soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, è necessario garantire in tutti gli orari di apertura della struttura un adeguato numero di persone formate, tenendo conto anche delle eventuali sostituzioni del personale.

La ditta si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche, è tenuta alla sorveglianza sanitaria, qualora se ne evidenzi la necessità nel Documento di Valutazione dei rischi, è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e ad a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresi gli eventuali DPI, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza all'interno delle strutture a gestione diretta comunale di cui al precedente art. 1, lett. C), il personale del concessionario dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali delle singole strutture presso cui presta servizio astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ART. 31 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

In caso di azione collettiva di astensione dal lavoro dei propri dipendenti, la ditta deve conformarsi a quanto disposto dalla L. n. 146/90. In particolare la ditta dovrà concordare con le organizzazioni sindacali del proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo, per quanto possibile, a quello in atto per il personale pubblico operante nei servizi 0-3 anni.

In ogni caso la ditta è tenuta a comunicare al Comune la proclamazione dello sciopero e l'eventuale sospensione dei servizi di cui al presente capitolato, oppure diversi modi e tempi di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto, in tempo utile per consentire al Comune l'informazione ai soggetti interessati nei termini di legge (almeno 5 giorni prima). Con le stesse tempistiche la Ditta è inoltre tenuta a diffondere in modo formale le medesime informazioni agli utenti dei servizi in concessione.

Qualora la comunicazione non pervenga al Servizio Istruzione del Comune nei termini e con le modalità sopra indicati, è fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 36.

In caso di sospensione dello sciopero la ditta dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.

Nulla è dovuto alla ditta dal Comune per la mancata prestazione del servizio.

Ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate:

- in caso di sospensione totale del servizio per sciopero, per ciascuna delle strutture coinvolte il Comune decurerà la tariffa mensile (costo pieno mensile del servizio) di cui al precedente art. 7, lett. A) e, conseguentemente, il contributo integrativo delle rette corrisposto alle famiglie degli utenti frequentanti e quietanzato al gestore, di una quota direttamente proporzionale agli effettivi giorni di sospensione dell'attività in rapporto agli effettivi giorni teorici di funzionamento nel mese di riferimento in base all'ordinario calendario scolastico
- in caso di sospensione parziale del servizio per sciopero (es. parte delle sezioni e/o parte della giornata), il Comune decurerà la tariffa mensile (costo pieno mensile del servizio) di cui al precedente art. 7, lett. A) e, conseguentemente, il contributo integrativo delle rette corrisposto alle famiglie degli utenti frequentanti e quietanzato al gestore delle ore corrispondenti alla mancata prestazione del servizio, verificatasi nel periodo di riferimento. A tale fine sarà utilizzato come base di calcolo per le ore svolte in meno il costo orario di aggiudicazione per il personale educatore ed ausiliario per i servizi accessori, oltre IVA in misura di legge, se ed in quanto dovuta.

La ditta dovrà scalare tali riduzioni dalla prima fattura utile inoltrata al Comune.

TITOLO IV - RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 32 - REFERENTI DEL COMUNE

Il servizio comunale di riferimento per le prestazioni contrattuali di cui alla presente concessione è il Servizio Istruzione e servizi per l'infanzia, che ne verifica il regolare andamento; il Comune affiderà a soggetti professionalmente adeguati l'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) e di direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi di legge.

Il Comune si riserva di individuare uno o più referenti, anche diversi dai soggetti sopra indicati, quali riferimenti operativi per lo svolgimento dei singoli servizi di cui al presente capitolato.

ART. 33 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

Il concessionario dovrà avere disponibile o dovrà comunque attivare, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, una sede operativa ad una distanza massima di 15 Km dal Comune di Formigine, presso la quale sia attivato collegamento telefonico e casella di posta elettronica certificata in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire alla ditta.

La ditta provvede inoltre ad indicare:

- ⇒ un responsabile per la concessione in loco, che risponda dei rapporti contrattuali fra ditta e Comune e che rappresenti per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene la progettazione e l'organizzazione dei servizi, con esperienza nella conduzione di servizi analoghi per dimensione e caratteristiche a quelli oggetto del presente capitolato;
- ⇒ uno o più coordinatori pedagogici (con precisa indicazione dei servizi seguiti da ciascuno) responsabili della gestione pedagogico-educativa dei servizi di cui al presente capitolato, aventi i requisiti indicati al precedente art. 26;
- ⇒ eventualmente, un coordinatore/referente operativo per ogni struttura sede dei servizi di cui al presente capitolato, scelto fra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è inoltre incaricata della tenuta della eventuale documentazione che la normativa vigente prevede che sia reperibile in sede;

⇒ una figura, anche esterna alla ditta stessa, esperta sugli aspetti tecnico-edilizi-strutturali (geometra, architetto o ingegnere), con funzioni di responsabile tecnico delle strutture di cui al precedente art. 2, iscritto al competente albo professionale e dotato delle necessarie abilitazioni.

Responsabile della concessione e coordinatore pedagogico dovranno avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto, essere muniti dei necessari poteri per la conduzione e l'organizzazione del servizio, ciascuno per i propri ambiti di intervento e competenze, essere facilmente rintracciabili e reperibili per ogni comunicazione, in caso di necessità, almeno dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dovranno partecipare, su semplice richiesta, ad incontri organizzati dal Comune per le attività di programmazione, organizzative e gestionali inerenti i servizi di cui al presente capitolato e/o per il confronto e la condivisione su specifici casi, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente.

ART. 34 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Oltre a quanto specificatamente indicato negli altri articoli del presente capitolato, sono a carico della ditta tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione dei servizi di cui al presente capitolato che non risultino espressamente a carico del Comune, nonché le eventuali proposte di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta.

Il concessionario è pertanto unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso il Comune quanto verso terzi, della gestione dei servizi di cui al presente capitolato, dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali, della perfetta riuscita dei servizi, nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari del Comune e le ordinanze sindacali), aventi attinenza con i servizi oggetto della concessione, comprese le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse ai servizi di cui trattasi.

La ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da danni di qualsiasi natura arrecati a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose durante l'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, che possano derivare per fatto doloso o colposo dall'attività del proprio personale o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

La ditta è inoltre obbligata a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi di cui trattasi dovessero essere oggetto.

La ditta risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; la ditta si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa ai sensi del precedente art. 16.

La ditta si intende inoltre obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici a qualunque titolo preposti alla vigilanza dovessero formulare a carico del concessionario nel corso della durata del contratto, esonerando esplicitamente il Comune dall'obbligo di vigilanza su tale aspetto.

Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il concessionario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

Nello svolgimento del servizio dovrà inoltre evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali del Comune, con l'osservanza degli orari e delle direttive prestabiliti.

Il concessionario s'impegna ad assicurare comunque i servizi di cui trattasi così come definito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata, anche in presenza di causa pendente fra la ditta ed il Comune.

ART. 35 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario, prima dell'inizio del servizio e con effetto dalla data di decorrenza della presente concessione, dovrà stipulare con primario assicuratore operante almeno a livello nazionale, e a mantenere in vigore per tutta la durata contrattuale, compresi eventuali opzioni e modifiche, adeguate polizze assicurative a copertura di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera (RCT/RCO): per danni arrecati a terzi, nelle quali venga esplicitamente indicato che il Comune viene considerato "terzo" a tutti gli effetti, e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività oggetto della concessione, e comunque da tutti coloro dei quali la ditta si avvalga, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base al presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore a:

- RCT e RCO: massimale unico di Euro 5.000.000,00 per sinistro, persona e cose

I massimali previsti dalle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal concessionario sia nei confronti di terzi, compresi gli utenti dei servizi, sia nei confronti del Comune.

Il contratto dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:

- committenza di servizi in genere;
- conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree in disponibilità di utilizzo per la realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto;
- danni a cose in consegna e/o in custodia;
- danni a cose/beni di terzi per effetto di incendio, esplosione o scoppio, anche se provocati da incendio di cose del concessionario;
- danni subiti e cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto del presente capitolato a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- estensione al cosiddetto "danno biologico", estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e "clausola di buona fede INAIL".

Qualora il Gestore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dall'Assicuratore, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.

B) Infortuni occorsi agli utenti dei servizi gestiti, durante lo svolgimento di tutte le attività, svolte in qualsiasi momento dell'anno, con garanzie e capitali pari ai minimi di seguito indicati:

- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio (con inclusione lenti da vista ed indennizzi per denti e spese e/o cure odontoiatriche).

Restano ad esclusivo carico del concessionario il risarcimento e/o indennizzo degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili e/o indennizzabili per scoperti e/o franchigie e/o assicurazioni insufficienti; ciò non esonera il concessionario dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

La presentazione delle polizze condiziona la stipula del contratto. A tale fine prima dell'avvio del servizio è fatto obbligo al concessionario di produrre all'ufficio competente del Comune idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la

piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto, compresi eventuali opzioni e modifiche.

E' obbligo ed onere del concessionario, alla scadenza delle polizze, procedere al loro rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità le coperture assicurative del servizio.

ART. 36 - INADEMPIENZE E PENALI

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dagli altri articoli del presente capitolato, qualora al Comune risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, anche a seguito delle verifiche e controlli di cui al precedente art. 23, imputabili al concessionario, queste verranno direttamente contestate al responsabile per la concessione di cui al precedente art. 33.

Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare alla ditta l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte della ditta entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà alla ditta l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale. La ditta è tenuta a dedurre l'importo della penale dalla prima fattura utile.

Le penali applicabili in caso di sanzione definitivamente accertata saranno le seguenti:

a) Euro 500,00 per ogni infrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- parziale erogazione del servizio, al di fuori di quanto contemplato nel presente capitolato o con termini e modalità non conformi a quanto contemplato nel presente capitolato;
- mancata effettuazione degli interventi di manutenzione di cui al precedente art. 16;
- mancata o tardiva comunicazione della proclamazione dello sciopero e/o delle modalità di svolgimento dei servizi in occasione di sciopero;
- violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

b) Euro 1.000,00 per infrazioni reiterate, dalla terza volta e per tutte le successive;

c) Euro 2.000,00 per:

- infrazioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del contratto in danno in casi di particolare gravità;
- mancato rispetto delle condizioni proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e fatta salva la risoluzione del contratto in danno in caso di infrazioni ripetute.

L'importo delle penali di cui trattasi dovrà essere detratto dalla prima fattura utile. In caso di inadempienza da parte della ditta il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta e fatta salva la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Sono inoltre applicabili le sanzioni stabilite dal Comune in merito al possesso ed alla permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi per la prima infanzia, ai sensi del citato Regolamento comunale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, dell'accreditamento e per la vigilanza dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati – norme per il funzionamento della commissione tecnica distrettuale (CTD).

Se nell'arco di durata contrattuale (5 anni) la ditta verrà sottoposta al pagamento, da parte del Comune, di **cinque penali**, o se l'importo complessivo delle penali dovesse essere superiore al 10% dell'importo contrattuale, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto.

ART. 37 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La controprestazione a favore del concessionario, in relazione alla quota-parte a carico del Comune, è pagata mensilmente in riferimento ai servizi effettivamente prestati il mese precedente, previa verifica della regolarità, in termini qualitativi e quantitativi, della prestazione effettuata.

A tale fine, in ciascun mese, la ditta dovrà presentare al Servizio Istruzione del Comune:

- una fattura relativa al contributo integrativo delle rette corrisposto dal Comune alle famiglie degli utenti frequentanti e quietanzato al gestore, in riferimento alla concessione dei nidi d'infanzia (rif. art. 1, lett. A), accompagnata da un prospetto riportante l'elenco degli utenti frequentanti in

ciascuna struttura con l'indicazione, per ciascuno, della tipologia di frequenza (full time o part-time), della eventuale data di inserimento e/o di ritiro, della retta mensile corrisposta al concessionario per il mese di riferimento, oltre al registro delle presenze giornaliere;

- una fattura relativa alle tariffe dovute per l'eventuale estensione del servizio di prolungamento orario pomeridiano ai bambini dei servizi 0/6 anni non in concessione (rif. art. 7, lett. a) e art. 8.53) laddove ricorra l'opzione, accompagnata da un prospetto riportante l'elenco degli utenti iscritti al servizio in ciascuna struttura con l'indicazione, per ognuno, della eventuale data di inserimento e/o di ritiro;
- una fattura relativa alla gestione del centro per bambini e famiglie (rif. art. 1, lett. B), accompagnata/e da un prospetto riportante le ore prestate dagli operatori e l'indicazione della tipologia (es. ore frontali, ore di equipe, ecc.), come da distinta di cui al precedente art. 4. lett. b);
- una fattura in riferimento ai servizi accessori (rif. art. 1, lett. C), articolata con indicazione delle singole strutture in cui i servizi sono stati prestati e delle relative ore, accompagnata/e da un prospetto riportante l'elenco degli operatori impiegati in ciascuna struttura e le ore prestate per ogni tipologia di servizio.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, con Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura **GGQMRR**. Le fatture devono riportare l'indicazione del CIG della presente concessione.

Il Comune, ad integrazione della documentazione sopra indicata, potrà richiedere alla ditta ogni altra documentazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni.

In ragione della complessità e della quantità delle prestazioni mensili, il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte del Comune; nel suddetto termine sono inclusi i giorni necessari per l'accertamento della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Qualora dall'accertamento risultino quantità diverse da quelle fatturate, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione; qualora vengano accertate mancanze qualitative verranno applicate le relative penali, fatta salva la rescissione del contratto nei casi previsti.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

Il concessionario, con la stipula del contratto relativa al servizio di cui al presente capitolato, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii.

ART. 38 - CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

Le tariffe ed i costi orari richiesti dal concessionario potranno essere adeguati annualmente su richiesta della ditta, a partire dal secondo anno, soltanto nel caso in cui i prezzi abbiano subito una variazione superiore al 5% (cinque per cento) e soltanto per la parte eccedente il suddetto 5%, fatte salve diverse indicazioni normative che dovessero intervenire durante la durata della concessione. Nel caso l'ANAC o l'ISTAT non abbiano provveduto alla determinazione dei prezzi di riferimento relativi al servizio oggetto del presente contratto si applica la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) misurata dall'ISTAT in relazione all'anno precedente e riferita al mese di agosto, con decorrenza dal successivo mese di settembre.

Non si procederà all'indicizzazione qualora dall'adeguamento prezzi derivi una extra-reddittività rispetto a quanto indicato dalla ditta nel Piano economico-finanziario presentato in sede di gara; nel caso in cui l'adeguamento prezzi determini solo parzialmente una extra-reddittività, si procederà all'indicizzazione solo per la quota parte non eccedente.

ART. 39 - INIZIO DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà iniziare il servizio all'utenza il giorno 1/09/2023.

In considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, trattandosi di servizio educativo e sociale di interesse pubblico, nelle more della stipula si darà corso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso il concessionario avrà diritto alla controprestazione per le prestazioni effettuate su disposizione del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 40 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del Legale Rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto per l'affidamento dei servizi del presente capitolato e resta vincolato anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte del Comune.

Qualora il concessionario ricusi di stipulare il contratto nei termini stabiliti o non ottemperi alla regolarizzazione della documentazione da produrre è ritenuto inadempiente; nel qual caso il Comune si riserva la facoltà di adire le vie legali.

Il Comune inoltre si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti, le procedure, le attività inerenti l'affidamento in questione e ad esso necessari e dipendenti abbiano conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge.

La stipulazione del formale contratto resta comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre.

ART. 41 - CESSIONE

E' vietato cedere i servizi oggetto del presente capitolato, anche parzialmente, in qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente affidamento, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

ART. 42 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto già disposto in altri articoli del presente capitolato, in caso di inadempienza e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi contrattuali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il concessionario, nei tempi, modi e condizioni previsti dallo schema di contratto, al quale si fa espresso rinvio.

ART. 43 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il concessionario, per quanto concerne il trattamento dei dati personali degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii, dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e da ogni altra normativa applicabile.

A tale fine il personale della ditta dovrà essere adeguatamente formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei suddetti dati personali.

In esecuzione del presente affidamento, il concessionario effettua trattamento di dati personali di titolarità del Comune. In virtù di tale trattamento, il concessionario sarà designato dal Comune quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del succitato Regolamento, nei modi e condizioni previsti dallo schema di contratto, al quale si fa espresso rinvio.

Sono a carico del concessionario eventuali sanzioni irrogate al Comune dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali per violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali imputabili al concessionario stesso.

ART. 44 - CONTENZIOSO

In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, Titolo I "Contenzioso" del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, che non si possano definire con accordo bonario, saranno devolute al Tribunale di Modena.

ART. 45 - RINVIO

Per quanto non specificato nel presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, alle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii. e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Allegati al capitolato

Allegati da A1) ad A4) – planimetrie dei nidi d'infanzia Momo 1, Barbolini, Mago di Oz, Alice

Allegato A5) - planimetria centro per bambini e famiglie Villa Bianchi

Allegato B) - matrice dei rischi

Allegato C) – costi relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze